

TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1865

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Congedi. = Atti diversi. = Relazione sul disegno di legge sull'ordinamento del museo industriale di Torino. = Seguito della discussione del disegno di legge con cui è autorizzato il Governo a promulgare Codici e progetti di legge per l'unificazione legislativa — Il deputato Cantù termina il suo discorso contro il medesimo e svolge un suo emendamento riguardo al matrimonio — Chiusura della discussione generale — Discorso del relatore Pisanelli, in risposta ai vari oratori. = Annunzio d'interpellanza del deputato Sineo circa alcuni atti del Governo con cui si autorizzerebbero taluni provvedimenti della Corte romana. = Incidente sulla votazione a farsi circa l'ammissione o no, degli emendamenti — Avvertenze, e opinioni del presidente, e dei deputati Tecchio, Crispi, D'Ondes-Reggio e Mazziotti — Il deputato Maresca ritira il suo emendamento, e fanno svolgimento delle loro proposte i deputati Mazziotti e Valerio. = Presentazione di documenti statistici criminali.*

La seduta è aperta al mezzo tocco.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

TENCA, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

10456. Molti abitanti dell'arcidiocesi di Fermo ricorrono contro la proposta soppressione degli ordini religiosi.

10457. Trenta abitanti di Sarteano (Siena) chiedono l'abolizione della pena di morte e la soppressione delle corporazioni monastiche.

10458. Oriente Alessandro, emigrato polacco, avendo preso parte alla guerra dell'indipendenza italiana, si rivolge alla Camera perchè voglia, coerentemente a quanto fece in simile caso per alcuni suoi connazionali, raccomandare la di lui istanza al ministro dell'interno.

10459. Altri duemila trecento cinquanta abitanti della diocesi di Piacenza domandano la conservazione degli ordini religiosi e delle proprietà ecclesiastiche.

10460. Il deputato Macchi presenta alla Camera il voto espresso nell'adunanza popolare di Sambucazabut (Sicilia) per la soppressione delle comunità religiose.

10461. Diciotto praticanti del notariato in Lucca, colpiti dal regio decreto del 13 novembre 1864, chiedono di essere parificati ai notai contemplati dall'articolo 3 del decreto stesso.

10462. Parecchi abitanti della diocesi di Milano, Como, Crema e Genova ricorrono contro il progetto di legge che sopprime le corporazioni monastiche.

10463. Focacci Lorenzo, arciprete vicario foraneo della parrocchia di Rezzoaglio, comune di Santo Stefano d'Aveto, provincia di Genova, espone che trovandosi a reggere una popolazione numerosa e disseminata sugli Appennini con sole lire 431 d'assegno, è sottoposto a

molte privazioni, implora perciò in vista della sua povertà un aumento di congrua.

10464. L'arciprete, il preposto ed i canonici della collegiata di Santa Maria in Monte di Toscana pregano il Parlamento di ricusare il suo voto alle proposte di legge relative alla soppressione dei conventi ed al riordinamento dell'asse ecclesiastico.

10465. Il professore Federico Rossi e gli altri membri del Comitato promotore della popolare adunanza tenutasi testè nel teatro comunale di Faenza rassegnano i voti unanimemente espressi nella medesima per l'abolizione della pena capitale e la soppressione degli ordini religiosi.

10466. La deputazione provinciale di Modena per speciale mandato del Consiglio chiede la conservazione della sezione d'appello in quella città.

10467. Il sindaco a nome della Giunta municipale di Bugnara raccomanda alla considerazione della Camera i danni che deriverebbero alle popolazioni chiamate a fruire della ferrovia Pescara-Ceperano qualora fosse abbandonato il primitivo tracciato che la dirigeva per Solmona ed Avezzano.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato Salimbeni per urgenti affari di famiglia chiede un congedo di giorni sei.

Il deputato Menichetti per le stesse ragioni chiede un congedo di cinque giorni.

(Sono accordati).

MACCHI. Anche oggi ho molte petizioni da presentare riguardanti la soppressione delle corporazioni religiose e l'abolizione della pena di morte.

Queste petizioni mi vennero inviate da parecchi cittadini della città di Ravenna, da altri della città di Chiusi e da altri di San Casciano.

TORNATA DEL 14 FEBBRAIO

Io le trasmetto alla Presidenza colla solita preghiera che si compiaccia di mandarle alla Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge che si riferisce a questo argomento, colla speranza che vorrà tenerle nel debito conto.

PRESIDENTE. Queste petizioni saranno trasmesse a quella Commissione.

BELLAZZI. Ho io pure l'onore di presentare diverse petizioni sullo stesso oggetto, colla preghiera che sieno trasmesse alla stessa Commissione.

PRESIDENTE. Saranno trasmesse a quella Commissione.

Si procede all'appello nominale.

(*Il segretario deputato Massari procede all'appello nominale, il quale è interrotto.*)

Io debbo anzitutto pregare i deputati di trovarsi più solleciti alla Camera, imperocchè il tempo stringe, i lavori sono molti, e se le sedute non incominciano all'ora indicata io non so come potremo portarli a termine entro lo spazio che ci è prefisso. Il perchè pur troppo, se mai domani al tocco non si potesse cominciare, sarò obbligato a far pubblicare il nome degli assenti sulla *Gazzetta Ufficiale*.

RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE IL MUSEO INDUSTRIALE DI TORINO.

ARGENTINO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per alcuni provvedimenti riguardanti il museo industriale di Torino.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA PROMULGAZIONE COMPLESSIVA DI CODICI E LEGGI PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale del progetto di legge inteso ad accordare al Governo la facoltà di pubblicare in tutte le provincie del regno alcune leggi per l'unificazione legislativa del regno.

Il deputato Cantù ha la parola per continuare il suo discorso.

CANTÙ. Resta ora che io esamini se il matrimonio civile sia combinabile collo Statuto. Il senatore Vigliani si fa l'obiezione del 1° articolo dello Statuto. Ma perchè l'obiezione valesse (dice egli) « bisognerebbe si punisse chi contrae » o « alcuna cosa s'ordinasse che repugni alle credenze cattoliche: lo che non puossi allegare. »

E qui asserisce che mai non fu prescritto il rito; che la Chiesa non vi badò se non dopo il Concilio di Trento.

Obbiezioni simili o non si fanno, o vuolsi confutarle trionfalmente, non con presupposti e col facile evidentismo,

Quando io venni in questo Consesso, credetti mio dovere conoscere le leggi, lo Statuto, il diritto amministrativo, un po' di storia, di statistica: ma non m'immaginava dovesse sapervisi tanto di diritto canonico, com'è necessario quando continuamente si parla di diritti papali, di vescovi, di canonici, di benefizi, di manomorta. Mi professo ignorante in tali materie, quanto ne devono essere esperti quei che ne favellano, ma è fortuna che, nel fatto presente, basta discutere del fatto: non disputiamo, verifichiamo.

Ora, fin i bambini sanno che il matrimonio è un sacramento: *Sacramentum magnum* lo dicono i teologi: quindi è ispezione unica della Chiesa. Gli eretici per toglierla dovettero negare che fosse sacramento: nè sacramento vi è senza intervento ed autorità della Chiesa.

« Si può schiamazzare, si può mentire, si può anche bestemmiare: ma riman sempre vero, e non si può distruggere il fatto, che la Chiesa cattolica professi questi due dommi: non v'ha altro matrimonio fra i cristiani che quello ch'è ad un tempo sacramento: e per essere sacramento, e quindi vero matrimonio, deve intervenire l'autorità e l'assenso della Chiesa. »

Queste parole sono d'un filosofo, la cui fama andrà sempre crescendo, a onore anche dell'Italia (Rosmini). Ed egli scrisse un libro *sul Matrimonio civile*, che appena ora ho veduto, benchè ne conoscessi i principii già svolti nella *Filosofia del diritto*. Ed oso raccomandarlo all'onorevole guardasigilli, come un'assoluta confutazione della taccia che appone d'intolleranza al matrimonio religioso. Perocchè il Rosmini dimostra che i cittadini cattolici, semplicemente a titolo di libertà religiosa, hanno il diritto d'aver leggi civili che non facciano astrazione dal cattolicesimo, e che non indeboliscano sotto nessun pretesto l'indissolubilità del vincolo coniugale; e che il Governo non faccia professione legale d'incredulità, nè direttamente o indirettamente gl'inciti a ciò che lor credenza religiosa dichiara esser male, come sarebbe il permanere nel concubinato e nell'adulterio; nè che tolga ai sacerdoti la libertà d'esercitare il loro sacro ministero senza soggiacere a vessazioni. Che, sempre a semplice titolo di libertà religiosa, possono pretendere che il Governo non diminuisca alla donna la libertà e la dignità che il cristianesimo le ha data, e che divenne uno degli elementi della civiltà dei popoli; nè che obblighi i padri a riconoscere per legittimo un matrimonio dei figli che non è tale, e che è un'infamia, non legale, ma realissima delle famiglie, senza poterli richiamare al dovere; nè che semini la discordia religiosa nelle famiglie e nella nazione. Così il Rosmini.

In fatto di fede, di religione, non decidono il giureconsulto, il ministro, la Camera, bensì il capo della religione.

L'onorevole deputato Panattoni vi ha accennato la lettera che il Santo Padre scrisse al Re che l'aveva consultato in proposito appunto dei matrimoni civili. E il Santo Padre gli dà una risposta *franca e decisa*:

tanto più che il Re « lo assicura che terrà di questa risposta molto conto. » Il Santo Padre conchiude: « Questa legge non è cattolica; e se non è cattolica, è obbligato il clero di avvertire i fedeli, anche a fronte del pericolo che incorre. »

Il papa ha parlato; i cattolici non han da replicare; ma il prete è inoltre obbligato a insegnare che non è legittimo un matrimonio fuori di chiesa; onde eccolo ridotto, per eseguire il suo dovere, ad esporsi a castighi. E parlerete di libera Chiesa?

Il contrasto fra la voce dei sacerdoti e la legge civile produce costante lotta, mette mille dubbi negli animi, nelle relazioni domestiche; fa dubitare della legittimità dei figli; colloca nel bivio di perdere l'anima o di disobbedire alla legge. Or questo è quel consolidare la famiglia, di cui parlò l'onorevole guardasigilli?

Il fatto sta che voi, o signori, cambiando il vostro sistema non ledete le vostre convinzioni: mentre i cattolici invece, accettandolo, compromettono la propria coscienza. Chè separare il cattolico dal cittadino forse è possibile in astratto; non certo nel fatto.

Io ho assentito di cuore all'onorevole deputato Ninchi quando egli disapprova in questo Codice quell'irrompere perpetuo dell'amministrazione civile nello intero dominio della vita privata e cittadina: quel generale socialismo per cui i poteri collettivi invadono gli individuali. E n'è effetto l'allontanare il clero da ogni ingerenza nella vita civile. Ne abusò, si dice. Confesso che io, cresciuto e invecchiato in paese dove la Chiesa era assolutamente serva, riposi, come tanti altri, il liberalismo nell'emancipare il clero dall'Austria: e del concordato del 1855, non che dolerci, ci dolemmo fosse applicato con mala fede, secondo la sciagurata abitudine burocratica.

Ma uno Stato buono dee valersi di tutte le forze, anziché disperderle: la sua abilità sta nell'impedire che trascendano o non operino. Ora una forza grandissima (e ve lo prova la stessa gelosia che se ne ha) è la religione e i suoi ministri. Bentham vi direbbe di avervi grandi riguardi, perchè essa può essere grandemente utile e grandemente dannosa. Io, uomo del popolo, so che può moltissimo su quelle moltitudini che non sono educate dai giornali, nè dai *clubs*; sul popolo che non è nè politico, nè letterato e che risponderebbe come Giovanni e Paolo: *Si iustum est vos potius audire quam Deum, iudicate.*

Il signor ministro ci parlava di conflitti che nascerrebbero dal matrimonio facoltativo; dice che si vuol « togliere autorità al clero sopra il matrimonio civile e disimpedirlo da ogni pastoia; » ma in fondo lo scopo di tutti questi provvedimenti è, come dice il ministro, la *separazione compiuta* dell'ordine ecclesiastico dal politico. Ma non v'è niente di nettamente superato; non la notte dal giorno, non l'animale dal vegetale, non la fisica dalla chimica, non i protestanti dai cattolici, non i retri dai progressisti, giacchè questi stessi discordano nel voler un atto che impaccia la libertà, nel riconoscere impedimenti nuovi.

Ma mi domanderete: e tu che cosa proponi? E avete ragione di chiederlo, poichè io credo nessuna opposizione sia seria se non quella che porta un programma netto ed ha il coraggio di sostenerlo.

Io dunque, conservatore al modo dei *tories* inglesi, i quali non ammettono i mutamenti se non quando gl'inconvenienti sieno gravi e ben riconosciuti e dimostrati da amplissime discussioni, io direi con Walpole *Noli quietam movere*: direi coll'antico, che non si devono mutare le leggi se non quando si è sospinti da una estrema necessità. Lasciate quel che va, e va non male, almeno da tre secoli. Conservate la sua efficacia alla formola tridentina, che raccolse in uno il contratto e il sacramento, e tolse la clandestinità. Chè se vi sono degli inconvenienti, io, come deputato liberale, suggerirei il mio solito rimedio, la libertà. Signori, l'altro giorno l'onorevole guardasigilli ci ha mostrato, a provare la necessità del matrimonio civile, l'esempio delle dispute nate dai matrimoni misti, e specialmente dai matrimoni *in extremis* nel Napoletano. Ma io direi che precisamente si verificarono questi inconvenienti perchè volle mischiarsene l'autorità civile: non so che in Lombardia, in Piemonte o altrove accadesse nulla di simile.

All'ultima ora, quando si bisogna più del prete che della legge, il morente ha una concubina, ha dei figli di cui assicurare o completare lo stato. Il prete colla sua stola copre i disordini, li sana, e manda consolato all'eternità il moribondo.

E tanto basta.

Ma s'io fossi l'Ulpiano, il Triboniano, il Pisanelli, che dovessi dar ragione ad altro sentimento che la pura giustizia e la convenienza, e volessi far atto, se non di ostilità, di diffidenza verso la Chiesa, imporrei che chiunque contragga il matrimonio secondo la propria religione; ma non abbia il suo matrimonio verun effetto civile, se non venga scritto nei registri dello Stato, fissate le condizioni senza le quali non si darà luogo alla registrazione civile.

Giacchè il matrimonio si vuole considerare come un contratto, subisca la condizione degli altri contratti, la registrazione. È una formalità che ad alcuno può sembrare inutile nel matrimonio, pure non offende la coscienza. Anche in altri affari si ammette la posteriorità del registro. La proprietà è diritto individuale; solo è necessaria la registrazione affinché abbia la tutela dello Stato.

Il contratto di compra e vendita si fa da chi si vuole, come si vuole; lo Stato non ha che il diritto, e il dovere corrispondente, di registrarlo: perchè non fare altrettanto per il matrimonio?

A queste idee corrisponde l'ordine del giorno da me proposto, col quale, soppressi i paragrafi dal 69 all'86, sostituisco il solo articolo seguente:

« Sono riconosciuti validi i matrimoni celebrati secondo la religione dei contraenti. Per ottenere gli effetti civili devono essere registrati immediatamente presso l'uffiziale dello stato civile. »

Per l'importanza di quest'atto vi piace forse, o Go-

TORNATA DEL 14 FEBBRAIO

verno, assistere alla celebrazione per mezzo del vostro ufficiale? Ebbene i contraenti ve ne faranno avvertiti affinché giudichiate se nulla osta alla registrazione posteriore di quell'atto: poi vi faremo sapere l'ora e il luogo in cui si stipulerà, affinché voi mandiate l'ufficiale vostro alla chiesa, alla sinagoga, alla moschea, al tempio.

Ma pretendere che tutti i cittadini vengano da voi! Lo Stato è ministro dei cittadini, e deve andare dove essi vogliono. Questo è il sistema inglese. Qual tirannia sarebbe se tutti gli atti di compra-vendita si dovessero andare a fare al luogo del registro dei civili contratti!

In questo modo pare a me che sarebbe garantita l'ingerenza dello Stato. La difficoltà d'accettare questo articolo è accennata dal relatore e dal guardasigilli, ed è il far entrare le parole di Dio o religione in un Codice che le esclude. Questa difficoltà non tocca a me lo scioglierla.

Se mai in questo discorso avessi detta qualche parola meno rispettosa verso il guardasigilli o il relatore, io li prego attribuirli al calore della discussione. Se insistetti su alcune incoerenze del Codice, non fu prurito di critica, ma per mostrare che gli studi non erano sufficienti.

Lo stesso signor ministro trova che si fecero molti appunti fondati. Dice che ne' sei mesi dopo promulgato il Codice, la pubblica discussione aiuterà a correggerlo. Ma dunque crede all'agitamento pubblico più che alla discussione in Parlamento: noi siamo meno competenti che non il giornalista!

Possiamo accettarlo? E ciò non prova che a ragione io e tutti i preopinanti domandiamo una più matura indagine su quei Codici, una più parlamentare discussione?

Lasciatemi aggiungere, un più spassionato giudizio. Siamo all'estremo di una lunga Sessione; siamo sotto la pressione di avvenimenti, da cui ogni giorno emergono conseguenze nuove, inaspettate: e solide verità sorgono dalla voragine degli errori espiati. La donna, il matrimonio sono un facile campo e il più consueto agli epigrammi, ai romanzi al chiacchiericcio sociale, come i preti e il papa. Qual meraviglia se tutti credonsi capaci di sentenziarne? Quindi, mentre gli altri punti avete ponderati seriamente, forse si passò facilmente su questo, ove tutti si credono competenti: basta citar qualche disordine, qualche abuso curiale e parrocchiale, lanciare qualche scherzo, che è l'erpete e l'oidio del buon senso. Divenuta volgare la trattazione, la scienza e il senno non valgono più nulla; gli abusi sono pretesto, ma il pretesto riesce; l'opinione, la passione impongono; il legislatore stesso vi si piega, anche non credendo.

E già altra volta il Rosmini distoglieva da siffatta legge il Parlamento perchè « la maggioranza si era mostrata appassionata e mal avveduta, e l'Europa intera vide con tripudio insolente volersi far un affronto alla Santa Sede. »

Ah sì! In questo proposito di fondar la rigenerazione nazionale sopra l'apatia religiosa, le questioni che si riferiscono alla Chiesa, al papa, non sono trattate con calma, nè da noi che vi siamo devoti senza restrizioni, nè da voi che li supponete ostili alle nostre istituzioni. Ma in un punto così importante qual è il matrimonio civile, deh! non intromettete puntigli, rappresaglie, dispute di competenza fra due autorità che non camminano bene se non quando camminano di conserva. Non vogliamo imitare la spietata madre del giudizio di Salomone, la quale consentiva si tagliasse a mezzo il bambino, anzichè lasciarlo intero alla rivale.

Signori, un che non era frate nè paolotto, un porco del gregge d'Epicuro deplorava che

*Faecunda culpae secula, nuptias
Primum inquinavere, et genus, et domos.*

E aggiungeva quel che noi diremmo, colle famiglie scompigliate non si va a Venezia:

*Non his iuventus orta parentibus
Infecit aequor sanguine punico.*

Agli Anfizioni quando adunavansi alle Termopile s'intimava di non far legge che minuisse il timor degli Dei. Questo raccomando io a voi per escluder questa legge, che non è giustificata dalla necessità, non reclamata dall'interesse sociale, non provata dal bisogno, non conforme agli usi del nostro paese. Fra principii scossi, fatti cozzanti, idolatria del successo, scandalo d'improvvisi fortune, troverei invece molto bene che si fissasse questa nave a qualche cosa di elevato e di sodo.

Rispettate il fondamento della famiglia, che vuol essere l'amore e la fede, e non già un contratto di compra-vendita; non l'affidate a semplici leggi umane, le quali possono piacere ad avvocati come occasione di litigi, e a libertini come opportunità di godimenti. Non pretendete impiantare la famiglia sul semplice valore di una formola umana. Perchè la donna abbandoni tutta se stessa all'uomo, non ci vuol una carta, non la voce d'un sindaco, ma il sentimento, cioè l'amore o la religione: pur beato ove la religione consacra l'amore, e lo comanda.

Lasciate ancora a questo che volete di contratto la benedizione dei riti, la quale non mancò mai presso nessun popolo. Non mancò se non presso i Francesi quando da un sogno di sangue si risvegliarono come un forte inebbrato. Non la togliete, se pure non volete alle consuetudini patrie sostituire le straniere per levar via le differenze intime coi nostri vicini, e così spianare il San Bernardo, se qualche nuovo Napoleone un giorno ancora lo valicasse.

So che non valgono ragioni a persuadere chi è già deliberato a non persuadersi. Pure noi che non siamo fra i 7 ingannatori, nè fra i 77 ingannati; noi ci riconosciamo il dovere di osservare lo Statuto; d'esplicarlo, applicarlo, non disfarlo. Tale e non più è il nostro

mandato, come quello del Governo è di amministrare, non di costituire.

Noi abbiamo giurato di osservare questo Statuto, e in conseguenza dire la verità, segnare le vie che ci possono allontanare o avvicinare allo scopo a cui tutti miriamo. Questa verità costa spesso, e caro; ma il dovere innanzi tutto. E chi compie questo dovere con semplicità ed onestà ottiene grazia in ogni anima educata. E voi me lo mostraste, onorevoli colleghi, colla benevola attenzione che avete prestata alla indiscreta eppure inevitabile lunghezza del mio discorso; e col permettere che sotto si varie forme io seguitassi a protestare contro questa legge e come cattolico, e come capo famiglia, e come cittadino, e come deputato.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura, interrogo se è appoggiata.

(È appoggiata.)

È ben inteso che dopo la chiusura è riservata la parola all'onorevole relatore.

In questi termini metto ai voti la chiusura.

Chi l'approva sorga.

(La chiusura è approvata.)

Il relatore ha facoltà di parlare.

PISANELLI, relatore. Signori, la proposta del Governo, assentita dalla vostra Commissione, è stata combattuta qui nella Camera con vari ordini di ragionamenti: alcuni sono stati tratti dal metodo, altri dai sistemi scientifici, altri infie dal merito del Codice civile.

L'onorevole Cantù è stato il primo che ha cercato di stigmatizzare il metodo che aveva scelto il Governo per la discussione di questo importante progetto, che la Camera aveva adottato in altra congiuntura, e che la Commissione aveva pur essa accettato. Egli disse che questi progetti si ponevano innanzi alla Camera sotto l'egida del *fato*. Cercò di attingere le prove del suo concetto ricordando alla Camera come il relatore della Commissione avesse detto fin nella prima pagina del suo lavoro che noi ci sentivamo tratti alla unificazione legislativa da una forza irresistibile. Ma l'onorevole Cantù, continuando a leggere la relazione, avrebbe potuto trovare nelle parole seguenti la dichiarazione del concetto che era nell'animo del relatore quando egli diceva che noi ci sentivamo tratti da una forza irresistibile.

Ed invero, a queste parole io aggiungeva che tutti noi siamo preoccupati dai danni che genera la varietà delle leggi, che tutti presentiamo i benefici dell'unificazione, che tutti noi aneliamo a consolidare l'unità della vita civile degli italiani, la nazionalità, l'unità della patria.

Adunque, o signori, non si tratta di una forza cieca e fatale in cui inconsciamente obbediamo, ma della forza di un concetto che ha per base ragionamenti chiari e perspicaci, che ha per iscopo di evitare danni certi e perenni, di conseguire benefici immancabili.

C'è una forza, o signori, ma questa è nella situazione delle cose; questa forza sta nel bene d'Italia.

L'onorevole Cantù, immaginando un fato, in nome del quale noi proponevamo l'adozione di questa legge, diceva con alterigia volersi riserbare l'arbitrio libero di protestare contro questo fato. Egli oggi non ripeterebbe più queste parole, perchè suonerebbero come una protesta contro la situazione dell'Italia, contro i suoi destini, contro il bene del nostro paese. (*Bravo! Bene!*)

La questione del metodo, signori, fu trattata con ampiezza, con gravità di ragionamenti dall'onorevole deputato Mari. Egli rammentò che la Commissione aveva costituito tre norme come guida delle sue indagini e delle sue conclusioni; che la Commissione aveva detto: io assentirò al Governo la facoltà di pubblicare una legge, quante volte si tratti di una legge ben nota, quando concorrano gravi ragioni in appoggio della domanda governativa, quando vi siano guarentigie sufficienti pel merito della legge medesima. Egli non censurò queste norme, non le disse incaute o insufficienti, ma tentò di dimostrare che la Commissione non le avesse serbate nell'applicazione che in appresso ne venne facendo. Egli disse: avete voi richiesto la condizione che le leggi fossero note? Ma il Codice civile dov'è? Non è stato neppure sinora presentato sul banco della presidenza.

Il Codice civile signori, fu comunicato alla Camera dei deputati fin dal mese di luglio del 1864. Tutti i deputati adunque sono stati in grado di conoscerlo e di studiarlo, ed io non comprendo che se il ministro guardasigilli fosse venuto nel 24 novembre a deporre sul banco della Presidenza il progetto del Codice civile, questa forma sarebbe stata da preferirsi al fatto di essere stato comunicato a tutti i deputati fin dal mese di luglio.

L'onorevole Mari diceva: la seconda condizione richiesta dalla Commissione non corrisponde al voto della Camera. Ricordatevi che la Camera votando l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Boggio, poneva due condizioni, cioè che la legge fosse *necessaria*, che fosse *urgente*.

Ora invece la Commissione ha detto soltanto che essa avrebbe assentita la pubblicazione della legge, quando la proposta di essa fosse fondata sopra ragioni gravissime. Ebbene, o signori, qui non si tratta di una quistione di concetto, ma di una quistione di forma e di parole. Rammento soltanto che quando la Camera, quasi con voti unanimi, votava l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Boggio, essa trovava in quell'ordine del giorno unificati due altri ordini del giorno, uno proposto dall'onorevole Mancini, e l'altro dall'onorevole Cocco, ed in tutti questi ordini del giorno si faceva menzione dei Codici, e segnatamente del Codice civile e del Codice di procedura civile. Quel giudizio dunque dato dalla Camera non era un giudizio che si riferisse ad una legge qualunque, che non fosse stata portata a sua notizia, e della quale essa non avesse già un anticipato concetto, ma era un voto che si riferiva direttamente ai codici ed alle leggi delle quali noi ora ci occupiamo.

Ma l'onorevole Mari dice: io non riconosco l'urgenza del Codice civile; tutte le ragioni che voi potrete addurre mi persuaderanno che è utile la pubblicazione di questo Codice, ma non andrà in rovina l'Italia se il Codice civile invece di pubblicarsi oggi si pubblicherà domani: e quando voi aggiungete che il Codice civile non debba andare in esercizio che al primo gennaio 1866 voi vi ponete in contraddizione perchè date un indugio a quel Codice che voi dichiarate urgente.

Ma io rispondo all'onorevole Mari: il Codice civile sarà approvato oggi, o sarà approvato domani, od in quest'anno od anche nell'altro, in ogni caso però avrà sempre bisogno di un indugio tra la pubblicazione e l'esecuzione.

Questo indugio è necessario perchè ciascuno dei cittadini possa essere informato delle nuove leggi, è necessario perchè l'opinione pubblica del paese sia compiutamente rischiarata intorno alle nuove disposizioni che reggono gli interessi della vita privata; quest'indugio non pone in contraddizione la Commissione quando essa ha ritenuto che era indispensabile non fosse ritardata la pubblicazione del Codice civile.

Ma l'onorevole Mari ha riconosciuta l'urgenza di diverse leggi; egli dice urgente la legge di espropriazione per causa di utilità pubblica, ond'io potrei ritorcere l'argomento e dirgli: credete voi che rovini l'Italia se non si pubblica la legge di espropriazione per causa di pubblica utilità? No di certo; nondimeno riconoscete che è importante, che è grandemente utile, che è urgente, dite voi, che questa legge sia pubblicata.

Ebbene, in quanto a me ho per fermo che l'Italia non rovinerà se il Codice civile non sia oggi approvato, ma credo ad un tempo che sia più utile, più importante, più urgente il dotare il paese del Codice civile, che non della legge di espropriazione per causa di pubblica utilità.

La terza condizione posta dalla Commissione, e su cui anche l'onorevole deputato Mari portò le sue critiche osservazioni, è quella della garentia.

Egli disse: la Commissione si è stimata nel debito di domandare per le facoltà che concedeva al Governo il concorso di garentie sufficienti per il merito delle leggi delle quali si domandava la pubblicazione, ma essa si è arrestata ad enumerare gli studi preparatorii che hanno preceduto il progetto del Codice civile. Questi studi potrebbero essi mai costituire una sicura garentia? Signori, io qui non sento il bisogno di ripetere quello che ho detto nella relazione. Gli studi preparatorii intorno al Codice civile sono stati condotti per molto tempo, condotti con assidue cure, col concorso di molti ragguardevoli magistrati e di giureconsulti, col concorso di deputati e senatori; e questi fatti per me costituiscono una garentia seria. Ma a questo punto io dichiaro francamente che, dimenticando tutto ciò che ho scritto nella relazione, rispetto alla guarentigia che abbiamo intorno al merito del progetto di Codice civile, io ritraggo dalla discussione che si è fatta la

maggiore, la più sicura garentia per tranquillare la mia coscienza.

Io dimostrerò all'onorevole Mari come questa discussione non sia che una riprova ineluttabile di ciò che ho detto nella relazione.

Io godo che questa discussione sia avvenuta, godo che essa sia stata ampia. Tutto il paese scorderà in questa discussione quella garentia sicura che tutti hanno diritto di chiedere in un'opera di tanto momento, nel Codice civile.

Altri oratori, l'onorevole Cantù, l'onorevole D'Ondes-Reggio, l'onorevole Ninchi, hanno combattuto il progetto per un concetto scientifico.

L'onorevole D'Ondes-Reggio ha detto e l'onorevole Cantù ha ripetuto che la Commissione aveva disconosciuti i vantaggi della scuola storica, che la questione intorno la codificazione non era sopita come aveva giudicato la Commissione.

Per verità, o signori, io credo, e lo dirò francamente, che nè l'onorevole D'Ondes-Reggio, nè l'onorevole Cantù abbiano un giusto concetto della scuola storica: essi hanno confuso la scuola storica con un'opinione che si è ad essa attribuita.

La scuola storica ha renduto dei grandi servigi alla scienza: essa, la prima, ha diffuso quel concetto che sotto varie forme hanno ripetuto l'onorevole D'Ondes-Reggio e l'onorevole Cantù che le leggi non sono fatti arbitrari; non sono manifestazioni della potenza umana, ma esplicazioni della ragione umana, relazioni necessarie che si svolgono naturalmente nel corso del tempo e sotto l'influsso della coltura, dei bisogni e di tutte le circostanze morali ed etnografiche che determinano la vita di un popolo.

La scuola storica si era però arrestata a contemplare il corso delle istituzioni ed a seguirle in tutto il loro sviluppo estrinseco, e direi quasi attenendosi alla sola parte fenomenale. (*Bene!*)

Vi era un'altra scuola, o signori, della quale sono dolente che nè l'onorevole D'Ondes-Reggio, nè l'onorevole Cantù abbiano fatto ricordo, era la scuola che comprendeva ad un tempo l'elemento razionale e l'elemento fenomenale, che abbracciava la storia e la filosofia, era la scuola che nacque in Italia con la grandezza di Vico!

È questa la vera scuola giuridica, la quale in Germania è stata dimezzata.

Ma checchessia di ciò, la scuola storica che ha renduto tanti servigi alla coltura del diritto ed alla scienza giuridica, aveva l'opinione che il diritto dovesse liberamente svilupparsi, e che non dovesse restringersi nei Codici. Questa era un'opinione della scuola storica, non tutta la dottrina della scuola storica.

Ma è a meravigliare che l'onorevole Cantù, il quale ha accennato a Savigny, non fosse informato delle ultime opinioni di Savigny intorno a questo punto. Il Savigny stesso dichiarò che se la contraddizione colla scuola filosofica lo aveva condotto ad esagerare la ripugnanza per la codificazione, egli stesso riconosceva

che quando si è giunti ad un determinato periodo di civiltà, quando il diritto si sia compiutamente spiegato, la codificazione era un fatto necessario. Ed invero se per più tempo il diritto si studia nei casi singolari e si manifesta nelle sentenze dei magistrati, quando questo lavoro conduce la mente umana alla contemplazione dei principii generali, si sente il bisogno di raccogliarli, di ordinarli insieme, di avere un Codice che protegga e assicuri ogni diritto. Il giorno in cui la società è abile a distinguere il potere giudiziario dal potere legislativo, nasce necessariamente un Codice. Ma l'onorevole Cantù, tanto è stato poco consapevole del vero sentimento della scuola storica, che ha parlato dei Codici con grande disprezzo, ed ha accennato agli articoli del Codice come cosa che desiderano gli avvocati per apprendere le leggi con poca fatica.

Chi ha il vero concetto della scuola storica, chi sa che un Codice è possibile solamente quando il diritto si svolge e giunge ad un tal grado di maturità da poter essere codificato, vedrà che in ognuno di quegli articoli, che all'onorevole Cantù sembrano delizia dei medici, si riassume tutta quella sapienza storica che è venuta man mano a determinarsi, a comporsi, in questi articoli di legge. (*Bene!*)

Ma, dice l'onorevole Mari: noi non respingiamo un Codice: noi vogliamo un Codice non preso dallo straniero, vogliamo un Codice che ripristini in Italia le nostre antiche e gloriose tradizioni.

Signori, mi duole che queste parole siano uscite dalla bocca dell'onorevole Mari, che io altamente stimo.

Chi così pensa disconosce la filiazione del Codice francese. Non è forse questo Codice, nelle principali sue parti, la rappresentazione più splendida della sapienza romana?

Tutto ciò che in quel Codice ha formato l'ammirazione del mondo, non è, in molta parte gloria nostra, o signori?

Il Codice francese è un'opera stupenda, e certo deservesi gran lode ai suoi compilatori. Essi seppero cogliere il punto giusto dello sviluppo del diritto, descriverlo esattamente, esplorando tutte le teoriche del diritto romano, le quali erano già state svolte dal Daumas, dal Pothier, e seppero raccoglierele insieme, descriverle, ordinarle in modo chiaro e preciso, innestandovi quelle dottrine che la nuova civiltà aveva pure formulate.

Il Codice francese si differenzia sotto due aspetti dal diritto romano, ossia sviluppa due elementi che in quello mancavano perchè essi mancavano nella prima vita dei popoli, per quanto salda e robusta.

Voi vedete nel Codice francese sviluppato l'elemento politico. Questo sviluppo potete avvertirlo nelle relazioni di famiglia; ed anche meglio in quella parola che appare quasi nuova, e che ha un gran significato, il *diritto dei terzi*. Voi vedete che ogni Codice nuovo, ogni legislatore ai di nostri si occupa di questo diritto: esso significa il sentimento della comunanza ci-

vile, il diritto della società; è il diritto privato irradiato dal diritto pubblico, è il diritto dell'uomo membro di una civile società.

L'altro elemento che si rivelò nel Codice francese e che le nuove condizioni della Società aveano messe in luce è l'elemento economico, a cui per verità non fu dato quell'ampio sviluppo che i tempi posteriori hanno mostrato necessario.

Quando il Codice francese venne in Italia non fu accettato qual legge imposta, ma come dichiarazione del diritto comune corrispondente ai nostri sentimenti e ai nostri costumi. Ne volete una prova? Vi era nel Codice francese questa disposizione che non aveva corrispondenza colle altre costumanze, e questa, per quanto facesse parte di quel Codice, non fu accettata.

Rammento la comunione nel matrimonio: nei paesi d'Italia le disposizioni che la riguardano rimasero lettera morta.

Ramenterò un altro esempio del quale mi accadrà ancora di toccare in appresso.

Quando in Napoli fu introdotto il Codice francese, esso ammetteva il divorzio; il divorzio, o signori, non era nei nostri costumi; il Codice francese stette in Napoli fino al 1817, ma avvennero pochissimi divorzi, e coloro che divorziarono furono tutti riprovati dall'opinione pubblica; tanto è vero, signori, che in quella parte in cui il Codice si discostava dalle tradizioni nostre, dalle nostre consuetudini, dalle opinioni italiane, esso non era accettato. Aggiungerò ancora che il Codice francese imperò per parecchi anni quasi in tutta Italia; dovunque esso scomparve rimpianto e desiderato, il che importa che era una legge corrispondente ai nostri bisogni, ai nostri sentimenti; il suo preciptuo contenuto era nostro retaggio, frutto dell'antica sapienza italiana.

Ma la questione intorno all'opportunità di pubblicare un Codice, intorno agli studi da cui dovrebbe essere preceduto, nelle condizioni in cui ora si trova l'Italia, è una questione la quale io non credo che possa condurre ad un risultamento diverso da quello accettato dal Governo e dalla vostra Commissione.

Dimentichiamo forse che nel regno delle Due Sicilie, in Parma, in Modena, nelle antiche provincie, in Lombardia ci sono oggi cinque Codici? Come dunque e con quale titolo gli onorevoli D'Ondes-Reggio e Cantù potrebbero dire: ma gettate via i Codici, ritornate al diritto comune al *ius receptum*?

D'ONDES-REGGIO. Non sono necessari.

PISANELLI, relatore. L'onorevole D'Ondes-Reggio mi dice che i Codici non sono necessari. Qui non è questione se i Codici siano o no necessari, i Codici ci sono, ed io non credo che ci sia alcuno che per rendere omaggio alla scuola storica voglia andare nel Napoletano per bruciare il Codice, e poi bruciare quello di Parma e quelli delle altre provincie, per sospingere e sommergere tutta l'Italia nella incertezza delle consuetudini delle sentenze, del diritto comune, e ripristinare quel *ius vagum* che è la condizione miserrima nella quale

sono i popoli nei primordi del loro incivilimento. (*Bene!*) E se noi abbiamo i Codici, se è impossibile disfarli, per qual ragione ci sarebbe impedito di migliorarli?

Ma saranno davvero migliorati dall'opera nostra? Ecco la questione.

La parte più grave della critica è quella che s'è rivolta a censurare le disposizioni del nuovo Codice. Dico apertamente che questa è la parte seria della discussione.

Se io avessi udito critiche giuste, obiezioni gravi contro il progetto di Codice, sarei stato il primo a dire: asteniamoci dal compiere quest'opera improvvida; ma dirò per contrario che le critiche che ho udito hanno esse sole portata nell'animo mio quella calma e quella sicurezza di cui sentiva il bisogno, e ch'io ora voterò con tranquillità il nuovo Codice civile. Il programma di questa parte della discussione fu fatto dal primo che prese a parlare sul Codice civile, cioè dall'onorevole Romano.

Egli proferì calde e concitate parole, accennò ai gravi danni che nasceranno dal nuovo Codice; ma voi giudicherete or ora quanta sia l'esattezza e la serietà delle sue lugubri previsioni.

L'onorevole Romano diceva: *voi, legiferando, avete portato lo scompiglio e l'anarchia in tutto lo Stato.*

Intendiamoci: queste parole le ho udite dire e ripetere spesse volte. Sì, se guardate al Napoletano, se guardate a Parma ed a Modena, e rammentate la condizione nella quale era ciascuno di questi Stati prima del 1860, voi avrete il diritto di dire che noi abbiamo portato lo scompiglio e l'anarchia in ciascuna parte d'Italia: abbiamo fatto di più, le abbiamo tutte disfatte.

Ma disfacendole, voi avete spostato interessi, avete recato dolori. Certo, signori. Ma era possibile domando io, sfasciare cinque Stati per comporre un solo Stato, senza ferire interessi, urtare opinioni, sconvolgere gli ordini antichi?

Ma guardate, signori, che in mezzo a questo scompiglio dei cinque Stati disfatti è sorta qualche cosa che prima non era. Nel 1860, mentre tutto si scomponeva e tutto traballava, non appariva ancora agli occhi di tutti, ma ora essa rifulge grande e rispettata, procede per sicuro cammino: essa è l'Italia. (*Segni di approvazione*).

Sì, signori, questa Italia da molti impugnata nel 1860 ora è riconosciuta dall'Europa, e tutto il mondo più non dubita de'suoi destini. Gli stessi nostri nemici si sentono oggi confusi e smarriti. Lo scompiglio e il tormento dei varii Stati ha partorito una grande nazione.

Continua l'onorevole deputato Romano: « Coi nuovi Codici voi scuotete dalle fondamenta tutto l'edifizio sociale. »

È una grave parola; ma quali sono le prove di quest'asserzione? Come noi veramente scomponiamo coi nuovi Codici tutto l'edifizio sociale? L'onorevole Romano viene alle prove, e così parla:

« Il Codice civile, signori, segna indubitatamente un

progresso. Elaborato sopra i precedenti progetti, con grande alacrità e studio dall'onorevole Pisanelli, è stato pure di molto migliorato dalla Commissione del Senato. Io sono lieto di leggervi il principio del matrimonio civile. Trovo migliorato il governo delle acque; trovo migliorato, ma non quanto potevasi, il sistema ipotecario; ben dichiarato il modo di separazione dei patrimoni; vi trovo risolte molte dispute che dividevano la giurisprudenza e la scuola. Ma d'altra parte non tacerò di alcune mende: vi manca la trascrizione per la domanda di rivendicazione; vi manca il sistema della prenotazione; il periodo di 20 giorni dato per l'iscrizione dell'ipoteca legale è troppo lungo, deve essere ridotto ad otto giorni; gli onorarii dell'architetto si prescrivono in cinque anni, quelli dell'avvocato si prescrivono in due anni.

Io non veggio veramente che alcuna di queste disposizioni ponga in pericolo le fondamenta dell'ordine sociale, secondo il concetto dell'onorevole Romano.

Ebbene, signori, io lo ripeto, quel discorso è il programma di tutta la parte critica dell'opposizione contro il Codice civile. Lo proverò, volgendomi più direttamente al discorso pronunziato dall'onorevole Ninchi. Egli ha parlato coll'accento di un uomo che venendo in mezzo ad una società di servi cercava d'inspirare nel loro animo il sentimento della dignità e della libertà, dicendo ad essi: riscuotetevi: vi credete liberi, ma siete servi.

Io, per non dispiacere all'onorevole Ninchi, non dirò l'impressione che nel mio animo produsse il suo discorso...

NINCHI. Dica pure.

PISANELLI, relatore. Lo dirò, poichè l'onorevole Ninchi nel consente. Ebbene, la sua parola mi suona quasi come quella (*Ridendo*) di un uomo selvaggio, che capitato in mezzo ad una città civile guardasse come catene di servitù tutte quelle forme che sono cautele e condizioni della libertà e della civiltà. Ma l'onorevole Ninchi è tutt'altro che straniero alla civiltà; egli si è mostrato nel suo discorso uomo d'ingegno, uomo colto e talvolta anche eloquente.

L'onorevole deputato Ninchi ha detto, e con accento di piena convinzione: « ma voi non vi avvedete che secondo il nuovo Codice, lo Stato vi avvince, v'inceppa dal giorno in cui nascete fino al giorno in cui cessate di vivere; che in tutti gli atti della vostra vita esso si mescola, vi dirige, v'impedisce e vi accerchia; voi con questo Codice non siete liberi. »

Veniamo alle prove.

Questa critica assume un titolo caro a tutti noi; essa si fa in nome della libertà; questa parola non può non avere un'eco profonda nel nostro cuore.

Esaminiamo con calma i ragionamenti che assumono sì splendido sembiante.

Si è detto: la nazionalità è il primo fatto del quale si occupa il Codice. Guardate questo Codice, esso permette che un cittadino possa spogliarsi della sua nazionalità con una semplice dichiarazione fatta innanzi al-

l'ufficiale dello stato civile. Questa disposizione non costituisce che un omaggio al principio di libertà. Vi sono alcuni Codici i quali prescrivono che quando un nazionale acquista la nazionalità straniera, senza il permesso del suo Governo, egli perde tutti i diritti civili e nel tempo stesso rimane suddito.

Ognuno scorge qui una soggezione indebita; per lo contrario, dalle disposizioni del nuovo Codice è consacrato un principio di libertà che nessuno può disconoscere. La società non ha il diritto di forzare un cittadino a rimanere nazionale quando egli più nol voglia, quando, per i suoi interessi, per le sue convinzioni, per le sue opinioni, egli creda di ascrivere ad un altro consorzio. Il titolo col quale si può contraddire a questa facoltà non è la libertà, è il diritto feudale, è il diritto signorile. Quando la Società è soggetta ai vincoli feudali, è allora soltanto che il signore può dire al vassallo: no, non è in vostra facoltà di abbandonare questa cittadinanza, imperocchè voi non potete frangere i legami che vi legano alla mia signoria.

Più grave, o signori, era l'osservazione dell'onorevole Mari, il quale con ben altro titolo e più legittimo reclamava una modificazione alle disposizioni del progetto. Egli diceva: io non veggio parificati del tutto ai nazionali gli stranieri pei diritti civili. Ma l'onorevole deputato Mari non doveva ignorare che nel progetto, che io ebbi l'onore di sottoporre al Senato, erano del tutto, pei diritti civili, parificati gli stranieri ai nazionali; la Giunta senatoria pensò d'introdurvi una limitazione, volle cioè acconsentire questa eguaglianza quante volte gli stranieri fossero residenti nel regno. Limitazione che io accetto, o signori, imperocchè egli è impossibile condurre a compimento l'opera di un Codice quando essa sorge in mezzo ad uomini che vengono da diverse provincie, ove prevalevano opinioni e abitudini diverse, senza quelle giuste transazioni, senza quegli accordi che non fanno indietreggiare le leggi, ma rendono possibile che sieno da tutti consentite.

Io osservo, o signori, che il Codice, anche così, come fu modificato dal Senato, non rimane indietro a nessuno dei Codici esistenti in quanto alla parificazione dei diritti tra stranieri e nazionali, ed anzi li vince tutti.

Domanderei un momento di riposo.

(La discussione è sospesa per cinque minuti).

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha la parola per concludere il suo discorso.

PISANELLI, relatore. Le critiche degli oppositori del progetto si sono rivolte ad un tempo contro le disposizioni che concernono l'ordinamento della famiglia, contro quelle che riguardano il regime della proprietà, e precisamente le successioni, contro quelle che stabiliscono i mezzi della trasmissione della proprietà. Cominciamo dalle prime.

Ho udito da parecchi oratori ripetersi che il nuovo Codice civile distrugge la patria potestà. A questa censura fu risposto, in gran parte, dall'onorevole ministro guardasigilli; io aggiungerò una sola cosa.

Chi ha la mente preoccupata dal diritto romano, troverà per certo affievolita nel nuovo Codice la patria potestà; ma la colpa non è del nuovo Codice. Tutti i poteri, prima per gl'influssi germanici, presso i quali erano più miti, e poscia per le nobili e soavi ispirazioni del cristianesimo, si vennero di mano in mano temperando e si umanarono. Noi abbiamo costituita la patria potestà secondo le opinioni dei nostri tempi.

Qual'è l'argomento che si è recato per provare che è stata distrutta? Il vostro Codice, si è detto, non ammette gli atti rispettosi. Or qui è da notare innanzi tutto che, coloro i quali si mostrano così teneri delle tradizioni italiane, non rifuggono in questo punto dal ricorrere alle disposizioni del diritto francese, ch'erano sconosciute per lo addietro presso di noi.

Nel nuovo Codice è stabilito che, mentre l'uomo acquista la sua maggior età ai ventun anno, nondimeno egli non possa maritarsi senza consenso de'suoi genitori sino all'età di 25 anni.

Ritengo che ognuno riputerà bastevole questa tutela paterna fino a tale età; nè fu detto già che debba protrarsi più oltre, ma si chiede che in ogni caso, quando il padre dissente, qualunque sia l'età del figliuolo, debba questi procedere agli atti rispettosi.

Credo che lo scopo di questo desiderio sarà per certo adempiuto dalle consuetudini domestiche, dalla ingerenza e dall'effetto dei parenti, dalle relazioni degli amici e dalla loro intercessione. Non v'è caso nel quale un figlio di famiglia voglia ammogliarsi ed il padre contrasti che non si adoperino preghiere ed intercessioni di congiunti ed amici; e questi atti sono quelli che possono condurre gli animi alla concordia, affrettare una riconciliazione, ed ottenere che il desiderio dei giovani sia conseguito senza dispregio dell'autorità paterna. Ma gli atti rispettosi richiesti dal Codice civile francese, i quali alcuni Codici d'Italia hanno adottati, producono un effetto ben diverso, o signori; gli atti rispettosi non si risolvono che in una intimazione che fa il figlio per mezzo dell'usciera al padre, significandogli il suo desiderio, la volontà decisa di contravvenire alla sua autorità e ribellarsi ai suoi doveri.

Ora si crederà sul serio che un tale atto possa destare i sentimenti d'affetto nell'animo di un padre, piegarlo benevolo ai voti del figliuolo, concordare la famiglia? Per me quest'atto, il quale nel tempo stesso consacra al figlio il diritto di respingere il consiglio paterno, di dispregiarlo, se ha un effetto è questo solo, d'impedire qualunque conciliazione tra il padre e il figlio, di gettare per mezzo dell'usciera stesso che reca l'atto nella casa paterna un seme di discordia che non sarà mai più soffocato.

Non senza ragione, adunque, signori, il nuovo progetto respingeva quest'atto confidando, molto più che non nell'usciera o negli atti giuridici, nell'intervento dei parenti, nelle cure affettuose degli amici, nella tenerezza che non può non risvegliarsi nell'animo del padre e del figlio, quand'anche si trovino in dissenso intorno ad un oggetto che tanto li riguarda. Ma mentre

TORNATA DEL 14 FEBBRAIO

non era provato che il nuovo Codice avesse vilipesa l'autorità paterna, un'altra accusa in senso opposto era mossa dall'onorevole Ninchi dicendo: voi avete creato un diritto di senilità; perchè mancando il padre e la madre obbligate il figliuolo ad implorare l'assentimento dell'avo o dell'ava, ed al tempo stesso voi diffidate del senno di queste persone, perchè fate intervenire il Consiglio di famiglia.

Evidentemente in questa seconda parte cadeva in errore l'onorevole Ninchi, perchè secondo il nuovo Codice il consiglio di famiglia interviene quando mancano gli ascendenti. Ma è poi vero che sia creazione fittizia, incomprendibile questa autorità degli ascendenti, come consulenti affettuosi anch'essi pel matrimonio dei loro discendenti?

La patria potestà non è un diritto feroce che si rimette nella mano del padre per sua consolazione e suo interesse; essa è un diritto di famiglia che si esercita dal padre precipuamente per la utilità di tutta la famiglia, per vantaggio dei figli; mancando il padre si esercita anche dalla madre; e mancando entrambi si esercita e deve esercitarsi, sino a un certo punto da coloro che meglio possono assumerlo pel decoro della famiglia e pel bene dei figli.

Come dunque può farsi rimprovero che in mancanza dei genitori sia pure ingiunto al figlio di richiedere il consenso dell'avo, e di ottemperare ad esso sino all'età che la legge prescrive?

Punto precipuo delle obiezioni per l'ordinamento della famiglia è stato il matrimonio.

L'onorevole Ninchi su questo punto ha taciuto, ma il suo discorso in questa parte è stato largamente supplito dagli onorevoli deputati D'Ondes e Cantù.

L'onorevole Cantù ha rammentato che questa questione era stata molto dibattuta, ma egli ha soggiunto: non è perciò stata ancora decisa.

Se nella mia relazione ho ricordato le lunghe discussioni fatte intorno alla questione del matrimonio, ciò non è stato per affermare che essa fosse stata definita, ma per avvertire che ciascuno che ha volto l'animo a questi studi deve essere certamente informato delle molteplici ragioni che si sono messe innanzi per l'una e per l'altra opinione, e che ciascuno di noi avesse su questo punto una opinione così certa e salda, da non credere conveniente di venir discutendo di nuovo con larghezza siffatto argomento. La dotta relazione fatta, su questa parte del Codice dal senatore Vigliani risponde a tutte le obiezioni ed esaurisce ogni discussione.

Ad ogni modo io toccherò di volo alcune delle osservazioni fatte, segnatamente dall'onorevole Cantù.

Egli assunse a dimostrare che il Codice civile ordinando il matrimonio, come ha fatto, viola i diritti dell'individuo, offende la libertà del cattolico, produce gravissimi inconvenienti.

Il matrimonio, ha detto l'onorevole Cantù, è di diritto naturale, è diritto dell'individuo. Lo Stato non può costituirlo; può riconoscerlo, può registrarlo. Ma

le disposizioni del Codice non tendono a costituire il matrimonio.

Il matrimonio, o signori, non è già un contratto meramente civile simile all'ipoteca o alla vendita, come pareva credere l'onorevole Cantù, dirò meglio, come egli crede che stimassero coloro che difendono il matrimonio civile.

Il matrimonio è un'alta istituzione sociale. Lo Stato ha il diritto non di creare il matrimonio, lo Stato ha il diritto di riconoscerlo quando è fatto.

Lo Stato ha diritto di dire: io attribuisco o nego gli effetti civili al matrimonio.

Difatti la legge dice: « Io riconosco il matrimonio quando voi vi presenterete innanzi all'uffiziale dello stato civile e farete la dichiarazione di esservi congiunti in matrimonio. »

L'onorevole Cantù osserva che l'essenza del matrimonio, il matrimonio stesso sta nell'amore, nel sentimento, nella moralità; e noi rispondiamo che l'amore, il sentimento, la moralità è un fatto individuale che lo Stato suppone, ma che non può creare, nè impedire, come non può crearlo nè impedirlo nessun parroco o sacerdote della terra. È questo un fatto dell'animo e della coscienza degli sposi.

Smetta adunque l'onorevole Cantù il concetto che lo Stato costituista egli il matrimonio: egli non fa che riconoscerlo.

Ma non lo riconosce che a certe condizioni dettate da un alto interesse sociale. E invero sarebbe strano che questa istituzione, la quale è il fondamento della società, non fosse armonizzata con tutti quegli interessi, quei bisogni, quei concetti che concorrono a costituire la società.

L'onorevole deputato Cantù diceva: voi offendete la libertà del cattolico, e in essa offendete la libertà di coscienza dell'individuo, la libertà della Chiesa.

E come mai? Forsechè la legge civile nega agli sposi di congiungersi ecclesiasticamente? Forsechè interdice, com'egli affermava, al sacerdote di celebrare il matrimonio ecclesiastico? Niente di ciò: la legge civile non guarda che ad un sol fatto, al fatto civile. Se voi volete che il vostro matrimonio porti le conseguenze civili dovete osservare le forme prescritte dalla legge, le quali sole possono garantire gli sposi e i terzi della efficacia del matrimonio.

La legge non solo non respinge, non nega, non rifiuta, ma, anzi dirò, suppone il vincolo religioso. Imperocchè è evidente che tutti gli uomini hanno una religione, è certo che la maggior parte di essi vorranno che le loro nozze siano santificate dalla religione. Lo Stato rispetta la coscienza di tutti; non costringe alcuno ad andare piuttosto in una chiesa cattolica che in una chiesa protestante, ma esso, rimanendosi estraneo da tutto ciò che appartiene alla coscienza dell'individuo, e che è un fatto individuale, non riconosce come matrimonio che quello soltanto di cui si dà notizia dagli sposi allo Stato medesimo, innanzi all'uffiziale dello stato civile.

E tanto anzi è il rispetto che il nuovo Codice professa alla libertà delle credenze e al libero esercizio de' culti, ch'esso non prescrive il tempo in cui possa compiersi il rito religioso, non commina pene contro gli sposi o i ministri dell'altare. In ciò si discosta dalla legislazione francese, ed opportunamente.

La storia era il terzo argomento dell'onorevole Cantù.

Nella storia si può leggere quello che si vuole. L'onorevole Cantù è autore di una storia molto stimata in tutta Europa, egli non può trovarsi imbarazzato quando si tratta di attingere argomenti dalla storia, ma egli ha l'animo troppo elevato, e può per certo giudicare i fatti storici con giusto criterio, interpretarli rettamente.

Se l'onorevole Cantù mi dice che il cristianesimo ha santificate, ha nobilitate le nozze pagane; se aggiunge che, quando l'Italia era corsa da barbari, la Chiesa ha renduto un gran servizio alla civiltà impadronendosi dei matrimoni, mi dice un fatto storico indubitatamente vero, ed al modo stesso potrebbe continuare: la Chiesa cattolica ha renduto un gran servizio alla civiltà non dell'Italia, ma dell'Europa tutta, quando si è insignorita dei giudizi ed ha costituito il foro ecclesiastico, ha stabiliti gli asili, ha fondate le scuole, ha create le università, ha aperti gli ospedali, ha, in nome di Cristo, fulminato i prepotenti, confortati gli oppressi, sollevate le plebi. E chi di noi potrebbe disconoscere questi meriti?

Ma io pregherei ora l'onorevole Cantù ad avvertire se le Università si trovano anche oggi sotto la mano della Chiesa, se gli ospedali non sono oggi istituiti anche indipendentemente dal concetto religioso, se tutte le opere di beneficenza non si fondano e prosperano senza ingerenza del sacerdozio; io lo pregherei a dirmi se egli, che ha ricordato con compiacenza come la Chiesa rompesse gli abiti pagani, non abbia scorto come la nuova società si sia di mano in mano spogliata delle vesti ecclesiastiche, e come il diritto canonico abbia di grado in grado ceduto il campo al diritto civile; lo pregherei a dirmi se egli non vada convinto che sia tendenza invincibile dei nostri tempi di laicizzare le istituzioni tutte, se non crede che il laicato abbia già ripreso quella ingerenza che gli era dovuta, e che la potestà civile si sia già con giustizia emancipata dalla potestà ecclesiastica. Quando egli converrà in questa credenza, vedrà quanto sia necessario, quanto sia indispensabile che il matrimonio, questo fatto importante più degli altri, acquisti anch'esso quell'indipendenza e quella secolarizzazione che debbe avere rispetto allo Stato, senza che ciò lo pregiudichi in nulla in quanto al rito che gli sposi vogliono compiere, ciascuno secondo la propria coscienza. (*Bravo!*)

Ma l'onorevole Cantù, facendo eco in questa parte alle osservazioni dell'onorevole D'Ondes-Reggio e di un altro onorevole collega, diceva: ma noi non vogliamo disconoscere le ragioni dello Stato, lasciamo piena libertà ai cittadini; ciascuno compia il matri-

monio secondo il proprio rito religioso; lo Stato ne pigli notizia, lo registri. Questo sistema rispetterà la libertà di tutti, nessuno potrà dolersi; i cattolici compiranno il loro matrimonio col rito cattolico, i protestanti col rito protestante; coloro che vorranno astenersi da ogni rito si presenteranno all'ufficiale dello stato civile.

La via che vuolsi scegliere pel punto del matrimonio debb'essere netta, precisa. Se voi credete che il matrimonio sia un fatto, anche per lo Stato, puramente religioso, dovete fare che lo Stato abbandoni ogni cura del matrimonio; se voi credete che sia un fatto sociale di grande importanza per lo Stato, è impossibile che riconosciate un matrimonio quando non sia compiuto innanzi allo Stato; è impossibile che riconosca un matrimonio il quale sia celebrato innanzi ad una Confessione qualunque.

E la dimostrazione, signori, risulta dalla contemplazione di tutti i danni, di tutti gl'inconvenienti che sono nati, che nascono, che nasceranno in tutti quei paesi dei quali si è adottato un sistema misto.

Se lo Stato desse piena balia ai cittadini di congiungersi in matrimonio secondo le loro credenze, che ne accadrebbe? Lo Stato dovrebbe sottomettersi, in quanto al matrimonio, alle prescrizioni, non di una Chiesa, ma di tutte le Chiese; e se una Chiesa ritiene che il matrimonio può compiersi a 12 anni per la donna, e 14 anni per l'uomo, il matrimonio celebrato in tale età, sarà valido; e se un'altra religione considera che il matrimonio non si può compiere che a 20 anni o a 25, i matrimoni fatti in questa età saranno validi. E questo che dico per l'età, ripetetelo per gli impedimenti tutti, ripetetelo per le condizioni che si richieggono nel matrimonio. Il sacerdote cattolico benedirà il matrimonio senza il consenso del padre; in un'altra religione non si potrà maritare chi non abbia il consenso dell'avo. E quest'istituzione così importante che voi stessi dite che è fondamentale, da quali prescrizioni sarà custodita? Da chi regolata? A quali leggi si troverà soggetta? (*Segni di approvazione*)

Un giorno sarà giudicata secondo il diritto canonico, un altro giorno secondo le regole di un'altra Chiesa. E quali saranno i giudici delle contestazioni che nasceranno dal matrimonio? Non ne avrete, o avrete tanti giudici intorno alla nullità del matrimonio, intorno ai suoi effetti, intorno alle cause di separazione, quante saranno le credenze e le Chiese.

Ma, signori, voi equiparate il contratto di matrimonio al contratto di compra e vendita o di ipoteca: per me è una cosa ben più grave, ben più importante.

E io domando: si rischierebbe un legislatore a dire nel suo Codice: l'ipoteca non si può contrattare in qualunque modo che vorranno i contraenti?

In tutti i Codici del mondo sono determinate le condizioni colle quali l'ipoteca si può costituire, non solamente nell'interesse dei contraenti ma anche dei terzi, cioè nell'interesse di tutta la società. E come mai, se voi respingete questo concetto per l'ipoteca, per la

TORNATA DEL 14 FEBBRAIO

compra e vendita, pel testamento e per tutti gli atti della vita civile, potreste accoglierlo pel matrimonio? Accogliendolo, voi gittereste nel paese una grande ed affannosa incertezza intorno alle sorti della famiglia, intorno ai vincoli de' coniugi, intorno ai diritti, all'autorità dei genitori, alla condizione dei figli. Signori, io dico che questo sistema ha l'apparenza della libertà, ma nel fondo e nel suo seno cova i danni della peggiore e della più amara delle servitù, della servitù dello Stato, della soggezione della potestà civile verso la Chiesa, cioè verso la coscienza dei privati. (Bene! a sinistra)

Le disposizioni concernenti il matrimonio sono state soggetto di critica anche considerate per se stesse. Si è osservato da parecchi oratori che il nuovo Codice impediva la libertà dei cittadini, che imponeva ad essi un celibato coattivo, e alle parole dell'onorevole Ninchi su questo punto fecero plauso anche altri oratori.

Voi vietate, si disse, il matrimonio per la fanciulla prima degli anni 16, voi lo vietate per l'uomo prima degli anni 18, ma non è egli forse vero che in molte parti d'Italia l'uomo e la donna sono atti al matrimonio anche prima di questo tempo? Chi considera nel matrimonio l'attitudine che nasce dallo sviluppo fisico dei sessi, può sostenere con apparenza di ragione questa tesi; ma ci ha qualche cosa di più alto e di più importante a cercare nel matrimonio, quell'accorgimento e quel senno che, d'ordinario, prima dei 18 anni non è maturo negli uomini e prima dei 16 non è interamente sviluppato nella donna.

Ma, signori, voi ripetete ad ogni tratto che le leggi non devono discostarsi dai costumi e dalla pubblica opinione, dal sentimento del paese; ed io domando: non è forse egli certo che presso di noi i matrimoni a 12 ed a 14 anni sono fatti strani ed assolutamente eccezionali? Ove mai accadesse che in qualche grave congiuntura fosse urgente e necessario che l'uomo e la donna potessero andare a nozze prima dell'età che è fissata nei Codici, io raccomando agli oppositori di volgere uno sguardo all'articolo 77, in cui troveranno il rimedio a questi casi eccezionali; perchè ci ha la facoltà, in alcune congiunture, di dispensare da queste prescrizioni della legge.

L'onorevole Ninchi si è occupato anche delle forme del matrimonio; ha notato che questo è avvilluppato di forme, e che potrebbe in alcuni casi dalle prescrizioni di queste forme nascere la nullità del matrimonio medesimo: voi costringete così, egli ha ripetuto il suo solito motto, costringete così la libertà degli individui.

Ma quali sono queste forme? L'onorevole Ninchi ha ricordate due cose; egli ha detto: voi richiedete il consenso degli ascendenti; si sarà fatto intanto il matrimonio, manca questo consenso; coloro che avevano il diritto di darlo, gli sposi stessi, in un determinato tempo, se non si verificano alcune condizioni, potranno impugnare come nullo il matrimonio per difetto di questo consenso.

Eppure era lo stesso deputato Ninchi che ci aveva accusato di aver distrutto l'autorità paterna.

Egli ha soggiunto: ma voi richiedete un ufficiale innanzi a cui si debba celebrare il matrimonio. Questo ufficiale deve essere, ben inteso, un ufficiale competente. Ebbene, quando alcuni si saranno congiunti in matrimonio, potrà accadere che lo sposo, per fastidio, per pentimento, rammentando che l'uffiziale, innanzi a cui ha sposato, non era competente, impugni di nullità il matrimonio: la condizione della sposa sarà tristissima: voi con queste forme avrete creato molti matrimoni nulli.

Ma questo è un ragionamento che si può applicare a tutti gli atti della vita civile. Credete voi che il matrimonio sia un fatto importante? Credete che in esso si debbano richiedere alcune condizioni? Se volete il consenso dei genitori, potrà bene avvenire che taluno si mariti senza di esso. Ora come assicurerete questa condizione? Non potete guarentirla altrimenti se non dando al padre la facoltà di impugnare come nullo il matrimonio fatto senza il suo consenso.

È pure indispensabile stabilire un ufficiale innanzi a cui il matrimonio si compia, facendone osservare le condizioni: un ufficiale che lo verifichi debb'essere competente e tale in cui possiate avere fiducia.

Pel contratto voi avete il notaio, per il matrimonio avete l'uffiziale dello stato civile. Se gli sposi vanno innanzi ad uno che non abbia nessuna autorità dalla legge per verificare quelle condizioni che la legge reputa indispensabili, vi mancherà ogni garanzia.

Ma l'onorevole Ninchi aggiunge: guardate la tirannia del nuovo Codice! Mi obbliga ad andare *personalmente* innanzi all'uffiziale dello stato civile; perchè non potrei ammogliarmi per procura?

Nella legislazione napoletana è ammessa pel matrimonio la procura; ma colà, innanzi all'uffiziale dello stato civile, si compie non il matrimonio, ma la promessa civile, e quando sarà andato un altro in vece mia, ed io non riconosca il fatto suo, potrò disdirlo, nè perciò mi troverò legato in matrimonio; qui la cosa è diversa e più grave.

Nel Codice civile francese non c'è la parola *personalmente*, ma nella giurisprudenza francese si è fatto appunto questione se potesse ritenersi sufficiente la procura pel matrimonio. Nel nuovo Codice adunque si è colmata una lacuna del Codice civile francese.

L'onorevole Ninchi non era persuaso delle ragioni adottate nella relazione del Codice, nella quale io diceva doversi escludere la procura, potendo avverarsi che nel punto in cui il mandatario adempisse il mandato, la volontà del mandante si fosse mutata. Egli ha detto: come mai questo medesimo dubbio non vi è sorto nel mandato per una compra e vendita, o per un contratto qualunque? Egli è perchè nell'animo mio (e credo che questo sia nell'animo di tutti) esiste una gran differenza tra il contratto di vendita ed il matrimonio; perchè se io anche avrò volontà di disapprovare il fatto del mandatario per la vendita, vi saranno rimedi, ed in ogni caso la perdita e il danno non saranno irreparabili; ma ogni rimedio mancherebbe per il matrimonio, la perdita sarebbe irreparabile.

Ma nell'ordinamento del matrimonio voi avete arbitrariamente stabilito alcuni impedimenti, e vietato il matrimonio tra i figli adottivi ed i figli legittimi.

Io vorrei che fosse consultato su questo punto, non la scienza, ma il buon senso di tutti i padri di famiglia, di tutti gli uomini che hanno cuore, quel cuore del quale l'onorevole Cantù lamentava il difetto nel Codice civile.

Volete permettere che si contragga il matrimonio tra i figli adottivi ed i figli legittimi? Ma ponete mente che una delle ragioni per cui è impedito il matrimonio tra i figli che nascono e convivono nella stessa famiglia, è che non sarebbe senza offesa della morale pubblica e delle coscienze il permettere un matrimonio tra figli che chiamano col nome di padre la stessa persona, che hanno vita comune e vivono sotto il medesimo tetto.

L'onorevole deputato Mari ha fatto grave appunto al progetto del Codice civile, perchè esso non ammetteva il divorzio, almeno in quei casi in cui dalla religione degli sposi poteva essere ammesso.

Egli era conseguente ai suoi principii perchè, secondo lui, il matrimonio è un fatto puramente religioso, e quando il legislatore si ponesse in balia delle varie professioni di fede, non potrebbe seguire altra regola che questa, cioè riconoscere il divorzio in quei casi in cui la religione degli sposi lo consente, rifiutarlo quando la religione lo nega.

Ma, signori, il concetto del nuovo Codice, come ho già avuto l'onore di dichiarare, è ben diverso; il matrimonio rispetto allo Stato non è altra cosa che un fatto puramente civile; esso non disconosce il fatto religioso, ma sotto quest'aspetto il matrimonio rimane in piena balia degli sposi. Però il divieto del divorzio è dettato da considerazioni sociali, da ragioni le quali non attingono la loro autorità dalle credenze religiose. Noi abbiamo creduto che il divorzio sia un fatto ripugnante ai nostri costumi.

Io non ricorderò l'esempio che ho avuto l'onore di citare poc' anzi, cioè dei pochi divorzi che avvennero in Italia durante l'impero del Codice francese, e come essi furono tutti dall'opinione pubblica disapprovati.

Alla santità delle nozze importa, e grandemente, che nell'animo degli sposi sia fermo il concetto dell'indissolubilità del matrimonio. Se voi sulla soglia delle nozze, nel seno della famiglia ponete l'idea del divorzio, quest'idea sarà un veleno perenne pel matrimonio, un sospetto incessante pei coniugi, una minaccia pei figli. No, signori, intorno a questo punto noi non abbiamo innovato. Io credo che il paese tutto applaudirà di esserci mantenuti in questa via che è consona ai nostri costumi, che è conforme all'opinione che hanno tutti i nostri scrittori costantemente professato.

Signori, accanto alla famiglia naturale il Codice civile pone una famiglia fattizia. Essa si crea coll'adozione. Anche l'adozione, come è registrata nel nuovo Codice, è stata argomento delle critiche.

Nel progetto che io ebbi l'onore di presentare al Senato l'adozione non era ammessa.

A me pareva che questa istituzione avesse fatto già il suo tempo, che il creare accanto alla famiglia vera un'altra famiglia fattizia, portasse confusione delle relazioni naturali, e in alcune congiunture non fosse che un orpello alla colpa. La Giunta del Senato pensò altrimenti; ed io accettai l'opinione degli onorevoli membri che la componevano.

L'adozione si mostra così nel nuovo Codice, ma più temperatamente che non erasi dimostrata nei Codici e nelle leggi precedenti.

Di ciò si moveva lamento: le osservazioni da me fatte mostrano invece come la Camera dovrebbe di questo progresso rallegrarsi; ma l'onorevole Ninchi lamentando che l'adozione si fosse limitata, aggiungeva: e perchè impedita l'adozione del figlio naturale? Non può essere in alcuni casi consolazione per la famiglia, rimedio a grandi dolori l'espressione del sentimento di un padre che corregge i falli della sua vita? Non l'abbiamo ammessa, la respingiamo perchè, ove la legge apre vie franche e sicure, non deve, per giungere alla stessa meta, crearne altre coperte e tortuose, non vogliamo orpello.

Voi padre che avete tenerezza pel vostro figliuolo naturale, potete, dovete riconoscerlo, dite al paese che esso è vostro figlio!

Ecco il rimedio che vi dà la legge; ecco quello che la coscienza vi impone, e la società può approvare!

Anche la condizione della donna è stata argomento di censure.

Da alcune espressioni pronunziate da taluno dei precedenti oratori si potrebbe inferire che la condizione della donna nel nuovo Codice civile si trova peggiorata. Non mi pare veramente che abbiano spinto le loro censure fino a questa affermazione, poichè sarebbe stato forse strana, ma certamente hanno detto che la condizione in cui il nuovo Codice poneva la donna era impari alle esigenze della ragione e della civiltà. Questo assunto è stato provato coi seguenti argomenti.

Si è notata dapprima l'autorizzazione maritale per i contratti e pei giudizi; si è osservato che la moglie è trattata diversamente dal marito per il fatto dell'adulterio; da ultimo si è censurato il nuovo Codice perchè nega il diritto alla dote.

Esaminiamo questi appunti.

Nel progetto che io ebbi l'onore di presentare al Senato non vi era l'autorizzazione maritale. La Commissione senatoria credette opportuno di aggiungere questa cautela.

Quando si esaminano le condizioni dei vari Stati d'Italia, si vedrà che nella grande maggioranza del popolo italiano questa cautela è osservata, e che perciò molti vedrebbero con grande apprensione emancipata l'amministrazione della donna per i beni prarafernali da quella ingerenza che le leggi dei vari Stati italiani accordano al marito.

Vi ha nondimeno un paese, e questo è la Lombardia, in cui la donna amministra indipendentemente dal marito la sua privata fortuna. Quando si vogliono racco-

TORNATA DEL 14 FEBBRAIO

gliere indagini intorno ai risultamenti che colà ha ottenuto questo sistema, le opinioni non si mostrano conformi; e per verità lo udii lodare da molti, ma da altri ancora biasimare.

Si sarebbe forse potuto tentare una novità per molte parti d'Italia senza far indietreggiare la Lombardia: ma non è grave l'affidarsi a nuovi studi, a più sicura esperienza. L'argomento è gravissimo, e certamente se si abolisse l'autorità maritale, ove altri freni, che la civiltà sola può dare, non soccorressero al suo difetto, la famiglia rimarrebbe grandemente scossa e forse turbata.

In quanto al diverso trattamento per l'adulterio mi permetta la Camera che io non mi esprima molto chiaramente. È una questione di buon senso, di pubblica opinione.

Mi si domanda perchè mai si pongano in impari condizione rispetto all'adulterio l'uomo e la donna. È strano che mi si faccia una simile domanda: perchè, rispondo, secondo l'opinione pubblica e i costumi di tutti i paesi, si trovano di fatto in diversa condizione. Perchè se pel solo titolo dell'adulterio voi permettete alla moglie d'intentare un giudizio di separazione contro il marito, se per ogni sospetto che può destarsi nell'agile fantasia di una donna, aprite l'adito ad un giudizio, per verità io non so quanti matrimoni rimarrebbero saldi. (*ilarità generale*)

L'ultima osservazione è quella fatta con voce concorde dall'onorevole mio amico Mari e dall'egregio giureconsulto l'onorevole Panattoni.

Essi hanno detto: voi negate la dote alla donna, e non sapete, ha soggiunto l'onorevole deputato Mari, quanto questo diritto della fanciulla rende facile il suo collocamento, e come privandola di questa aspettativa voi potrete isterilire, e per sempre, l'avvenire di una donna e i suoi più giusti e fervidi voti.

In nome di qual principio voi domandate una dote?

Non è certo qui la libertà, non è l'uguaglianza; perchè voi volete trattare con diverso sistema i maschi e le donne.

Al figlio in alcune congiunture può essere anche necessario un assegno che forse gli assicurerebbe una grande impresa, un avvenire propizio, e voi gli negate il diritto di domandarlo.

Per giustificare la differenza, osservate che la donna deve passare a marito, e che la dote è mezzo opportuno per agevolarle le nozze.

Noi non neghiamo la dote, neghiamo alla figlia il diritto di ripeterla obbligatoriamente dal padre e dalla famiglia. Questo diritto, esaminato isolatamente e rispetto ad alcune legislazioni, vi parrà vantaggioso, ma io dico che quando voi vogliate scandagliarlo, lo troverete, come io già diceva nella relazione, una minaccia contro la famiglia, un amaro e sterile sussidio. Non è la figlia che, educata nelle pareti domestiche, cresciuta all'amore ed al rispetto de' suoi genitori, quella che guarda a questo diritto, ma sono gli estranei, coloro che ambiscono la mano d'una giovane ricca, e sotto

l'ombra di quel diritto, insidiare un'onesta famiglia e minacciarla.

È uno sterile sussidio perchè le discussioni e le inquisizioni a cui dà luogo lo sperimentare di questo diritto non sono senza grandi molestie per le famiglie, nè di molto vantaggio alla figlia medesima, imperocchè il giudice, per determinare la dote, dovrà ingerirsi nel patrimonio familiare, dovrà determinare se le domande della figlia corrispondano al giusto, se sono esagerate, se i dinieghi del padre siano fondati o capricciosi. Così avrete data un'ingerenza al tribunale nel seno delle famiglie, in un fatto più importante e delicato, cioè quando una figlia si divide da' suoi parenti per entrare in un'altra casa; anche effettuato questo diritto, non può procacciare agli sposi che un amaro sussidio. La sentenza colla quale il tribunale obbliga il padre a dare una dote alla figlia non può che esser fonte di discordia tra il padre e la figlia; la figlia non potrà più riconciliarsi col padre o dovrà disperare del retaggio paterno; e il padre non la soccorrerà più nei suoi bisogni, non le lascerà quel tanto che alle altre figlie si troverà in grado di concedere e concederà loro perchè si sono mostrate più riverenti.

Ma se questo diritto non può meritare tutta la simpatia che mostrava verso di esso il deputato Mari, dico che guardando in concreto e rispetto alla nuova organizzazione data dal progetto di Codice alla famiglia, voi vedrete che era indispensabile sopprimerlo, e che questo diritto era soppresso senza danno della figliuola.

Alcuni, e tra questi l'onorevole D'Ondes, hanno lamentato che la figlia, raggiunta che abbia l'età maggiore, possa allontanarsi dalla casa domestica, e congiungersi in matrimonio anche senza il consenso dei genitori. Ora, quando ciò è consentito dalla legislazione, sarebbe assai improvvida cosa concedere nello stesso tempo alla figlia il diritto di ripetere dal padre una dote, da quel padre il cui consenso non è stato dalla legge richiesto come condizione necessaria del suo matrimonio.

Aggiungete che il nuovo progetto ha migliorato, rispetto ad alcuni paesi, la condizione delle donne, in quanto che esse sono chiamate a succedere al patrimonio paterno come i figliuoli; non vi è nessuna differenza intorno a questo punto. Ora come mai si farebbe una differenza per un assegnamento anticipato per collocarsi in matrimonio?

Osservate, o signori, che le donne hanno oggi, cosa che non avevano prima, una quota sulla successione intestata, e certo una quota molto più larga di quella che avessero conceduta altri Codici: osservate che esse ottengono pel nuovo Codice una quota di riserva che i Codici precedenti d'Italia non concedevano, imperocchè vi è il Codice napoletano che concede alla moglie la quarta uxoria, e così il Codice parmense, nel caso che fossero povere; vi era il Codice Albertino che concedeva la quarta senza questa condizione, vi era il Codice estense che concedeva alla moglie i soli alimenti. dunque, signori, da chi viene l'accusa che la condizione

della moglie sia stata dal nuovo progetto di Codice vilipesa? Essa invece è stata migliorata, essa è stata più guarentita: la donna si mostra fornita di maggiori diritti di quelli che aveva per lo innanzi nella maggior parte degli Stati d'Italia.

Altro punto importante della famiglia è la figliazione.

L'onorevole deputato Ninchi non ha risparmiato neppure questa parte delle disposizioni del nuovo Codice civile. Egli ha detto: il nuovo progetto di Codice civile non ammette le indagini pel padre, ma le ammette per la madre, e da questa osservazione ha tratto anche argomento per suggellare l'assunto che io ho testè combattuto, cioè che la donna era posta in condizioni inferiori all'uomo.

Non vi è nessun Codice al mondo, per quanto io mi sappia, che vieti le indagini per la maternità, perchè la maternità è un fatto che si può provare, che si può ricercare, che si può stabilire; la differenza che esiste tra le antiche e le nuove legislazioni è solamente rispetto alle indagini sulla paternità.

E qual è questa differenza? Che alcune legislazioni fra le antiche ammettono queste indagini, ed alcune fra le nuove le vietano. La critica adunque si può portare solo su questo punto, se sia utile o no vietare le indagini sulla paternità. Ma, signori, da un secolo in qua non vi è alcuno che dubiti dell'importanza di questa sanzione, imperocchè se per poco si aprisse l'adito alle indagini sulla paternità, oh! l'onore di quanti cittadini, e la pace di quante famiglie potrebbe essere turbata! Oh quale incubo per tutta la società sarebbe una somigliante disposizione di legge! Adunque questo punto non può essere in alcun modo censurato, e respinge ogni attacco.

Si aggiungeva: voi date diritto al padre di ricusare il riconoscimento della prole quando la moglie abbia occultato il parto.

Chi ritorna col pensiero sull'articolo 176, vedrà che quell'articolo concede al marito di ricusare il riconoscimento del figlio quante volte vi sia stato adulterio, e la moglie abbia occultato il parto, ed egli si persuaderà ancora che non è che questa disposizione di legge stabilisca che, verificate queste condizioni, il padre possa assolutamente respingere il figlio; la legge determina solo l'ammissione dell'azione del padre, quando queste condizioni si avranno; ma egli deve compiere, non solo la prova di questo fatto, ma di tutti gli altri che sono necessari per portare nel giudice la persuasione che colui del quale egli vuol disconoscere il riconoscimento non sia veramente il suo figliuolo.

Ora io non comprendo come, messe queste condizioni, qualunque sia il rispetto, che è profondissimo anche nel nuovo Codice per la regola che il padre di un figlio sia il marito della madre, non si debba ammettere nel padre il diritto d'impugnare la legittimità del figlio, di ricusarne il riconoscimento.

L'occultamento della prole, come ben lo sa chiunque ha esperienza di simiglianti giudizi, è il fatto più grave

e la prova più flagrante della coscienza colpevole della madre. Non ha ugual valore la sua dichiarazione: la legge si appiglia ad un fatto, ma non si attiene alla dichiarazione che venisse facendo la madre. Se alla dichiarazione di chi rinnega la sua maternità si desse ascolto, spesso si vedrebbe coronata l'impudenza e la disonestà, e nella maggior parte dei casi si vedrebbero compromessi i diritti santissimi dei figli.

Passo, o signori, alla seconda parte delle critiche, a quelle che riguardano la proprietà.

Si sono criticate le disposizioni che concernono l'assenza, sono state qualificate con una voce odiosa, poichè si è detto che nel titolo *Dell'assenza* il nuovo Codice stabilisce e riprestina niente meno che la confisca.

Ecco come sono stati esposti i provvedimenti sull'assenza. Taluno si diparte dal suo domicilio; egli, se non ha lasciato un procuratore, dopo tre anni è dichiarato assente; gli eredi legittimi si metteranno in possesso de' suoi beni, e già cominceranno a percepire una parte dei frutti di questi beni; questa percezione aumenta col decorso degli anni fino a che passati i cento anni o i trenta dal giorno dell'assenza non divengano essi stessi proprietari definitivi dei beni dell'assente. E se colui che si è dipartito dal suo domicilio, avesse lasciato un procuratore, neppure questo lo salverà; si allunga il periodo, ma dopo sei anni egli si troverà egualmente spogliato.

Si è soggiunto: mentre il Codice provvede al modo come si debbono aprire le tavole testamentarie, quando si tratta di beni, qualunque cosa abbia disposto l'assente, questi beni saranno goduti dagli eredi legittimi, e gli eredi testamentari ne saranno esclusi.

In questo quadro mancano due cose: quando alcuno si allontana dalla sua residenza non si reputa per ciò solo assente, comincia la presunzione di assenza allorchè manca ogni notizia di lui: questa è l'ipotesi della legge.

In questo argomento non si può ricorrere al diritto romano, imperocchè come i viaggi non erano un fatto frequente nell'antica società, le leggi romane non si occupavano dell'assenza. Anche oggi le disposizioni sull'assenza si applicano in casi assai rari.

Ora in mezzo al movimento della vita odierna, con le strade ferrate, coi battelli a vapore, con tutti i mezzi di comunicazione che ci sono, se scompare uno dal suo domicilio, avendo lasciato anche un procuratore, se sta sei anni senza che si abbia notizia di lui, il primo pensiero che si affaccia alla mente di ognuno è che sia morto. La legge però non si arresta qui, non dice già che passati i sei anni possano gli eredi legittimi insignorirsi di quei beni; permette solo a colui che vi ha interesse di rivolgersi al tribunale, il quale dovrà prendere informazioni, istituire indagini; se queste ricerche tornano ancora vane, dopo sei mesi potrà procedere alla dichiarazione d'assenza, dalla quale deve trascorrere ancora altro tempo per immettere nel possesso temporaneo dei beni dell'assente coloro che vi hanno diritto.

TORNATA DEL 14 FEBBRAIO

Non mi pare adunque che le disposizioni della legge possano essere soggette d'una seria critica, sotto questo rapporto. Non risponderò neppure a ciò che si dice per gli eredi testamentari, perchè qui è occorso assolutamente un equivoco, giacchè quando si è dichiarata l'assenza, e si procede all'apertura delle tavole testamentarie, gli eredi testamentari, in contraddittorio dell'erede legittimo, possono sperimentare i loro diritti.

Parte grave della discussione è stata quella che ha avuto per oggetto le successioni intestate o testate. Qui però mentre alcuni oratori hanno mostrato di dubitare intorno a varie nuove disposizioni del Codice, altri invece con animo più risoluto sono entrati a disapprovarle altamente.

Qui anche in nome della libertà sono state pronunciate parole severe contro il nuovo progetto del Codice civile. Si è detto: avete aboliti i fidecommissi, avete vietate le sostituzioni, non consentite che la proprietà rimanga vincolata nelle mani del proprietario, ma poi nelle mani del capo della famiglia l'avete grandemente vincolata; voi siete inconsci dell'opera vostra, voi avete stabilito una quota di riserva con la quale avete impedito al proprietario di disporre liberamente de' suoi beni, avete impedito al padre di rimeritare condegnamente il figlio affettuoso e benemerito, di disapprovare e punire l'ingrato figliuolo. S'invoca adunque la libertà del padre di famiglia, l'antico diritto romano, *uti pater familias legasset ita ius esto*.

Ma se l'onorevole Ninchi avesse chiamato in suo soccorso l'onorevole deputato D'Ondes-Reggio e l'onorevole deputato Cantù, seguaci della scuola storica, avrebbe potuto forse mutare pensiero.

NINCHI. No! no!

PISANELLI, relatore. Signori, io so pur troppo che le leggi non sono fatti arbitrari; ma se il legislatore non ha l'arbitrio e la potenza di creare una legge, non vi ha legislatore al mondo che possa risuscitare una legge già morta: sarebbe questo un portentoso maggiore di quello della creazione.

Permetta la Camera che io ricordi fuggevolmente, perchè sono alienissimo dal pensiero di mutare questo stallo in una cattedra, mi permetta che ricordi il corso di questa istituzione.

L'antico diritto romano che dava la potestà patria, piena, assoluta, il diritto di vita e di morte sopra i figliuoli, dava naturalmente ad un tempo al padre il diritto di disporre della sua proprietà secondo il suo talento. Ma non andò molto, e questo diritto di disporre liberamente cominciò ad essere limitato.

Si disse: Voi potete diseredare il vostro figliuolo, ma non potete obliarlo; voi dovete diseredarlo nominandolo. Guardate, signori, sorge con l'istituzione della diseredazione un freno verso l'autorità paterna. Nè il diritto romano si arresta qui; va più innanzi, e dice: non basta nominare il figliuolo diseredandolo, il padre deve diseredarlo per giusti motivi. Se lo diseredasse senza motivi, o per motivi che non siano quelli che la legge descrive e stabilisce, il testamento sarà rotto.

È la legge che già determina e circoscrive la libertà sfrenata e ne impedisce l'abuso.

Nè qui si limita il diritto romano, procede ancora. Voi dovete diseredare il figlio nominandolo, e per giusti motivi, ma non basta. Per la falcidia dovete dare al figlio qualche cosa, non potete diseredarlo, eccetto alcuni casi. Ed ecco che sorge il diritto dei figli sopra la fortuna dei padri. Che cosa è questo diritto? È la riserva. Il padre può disporre de' suoi beni, ma non può togliere una parte di essi a' suoi figliuoli.

Questo diritto sviluppandosi di mano in mano venne introdotto e descritto nelle nuove leggi, le quali sentirono pure gl'influssi de' costumi germanici per cui i figli erano riguardati come condomini della terra e dei beni posseduti.

Il progetto del nuovo Codice civile non fa che riprodurre le disposizioni contenute nelle nuove legislazioni, fissando la riserva in una quota certa e invariabile.

Or a me pare che questo diritto sia civiltà, non fidecommissio.

Vorreste respingerci sino alle Dodici Tavole?

Io non credo che il paese sarebbe disposto a seguirvi. (*Bravo! Benissimo!*)

Voi avete conservata la disponibilità, per una parte almeno, ma l'avete al tempo stesso mutilata.

Il padre può lasciare la quota disponibile ad un estraneo, ad un uomo indegno, non può lasciarla al figlio naturale; e come mai dopo di aver rilevata la condizione del figlio naturale, e riparato un'antica ingiustizia, nel tempo stesso avete impedito che il padre potesse lasciargli la quota disponibile?

Io vidi con meraviglia che questo argomento aveva fatto impressione su qualche nobile ingegno di questa Camera, e sento tanto più stringente l'obbligo di confutarlo.

Il padre non può dare la disponibilità al figlio naturale quando vi sono figli legittimi. E perchè, signori? Noi abbiamo creduto di rilevare i diritti del figlio naturale, ma valutarli come dovevano esserlo; mettere una differenza tra il diritto dei figli naturali e il diritto dei figli legittimi. Altrimenti voi avreste distrutta la riverenza dovuta al matrimonio legittimo; ed è importante che la santità sociale del matrimonio legittimo sia dalla legge consacrata.

Noi abbiamo detto: il figlio naturale ha una quota successoria; questa quota è la metà di ciò che gli sarebbe spettato se fosse stato figliuolo legittimo. Ma se al tempo stesso voi permettete che il padre possa, colla sua disponibile, accrescere la detta quota, la condizione del figlio naturale si troverà in parecchi casi migliore di quella del figlio legittimo.

Ora io domando se la coscienza pubblica potrebbe approvare questo fatto.

Nè vale il dire che il padre potrebbe disporre dei suoi beni a favore di un estraneo. L'affetto paterno vi garantisce da questi timori. Pochi padri, in alcune straordinarie congiunture, possono preferire gli estranei al proprio sangue, alla propria famiglia.

Ma se al confronto del figliuolo legittimo ponete il figliuolo naturale, che alcune volte può destare nell'animo paterno un affetto più vivo e sentito, potrà facilmente avvenire che i figli legittimi siano posposti al figlio naturale.

Le critiche sono procedute dalle successioni intestate alle testamentarie.

Anche qui si è ripetuto: il nuovo Codice circonda di tante forme gli ultimi momenti della vita d'un uomo il quale voglia disporre dei suoi beni, che in alcuni casi egli morrà intestato, e maledicendo la legge.

Eppure, o signori, noi credevamo che il progetto del nuovo Codice civile avesse segnato o segnasse su questo punto un vero progresso rispetto alle consuetudini di molte provincie italiane.

Spieghiamoci chiaramente. Volete il testamento testimoniale? Questa disposizione, od altra consimile, allarmerebbe tutte le famiglie, metterebbe in sospetto tutte le successioni. Quando potesse legittimamente testarsi con testimoni, la suprema ora del cittadino potrebbe essere seguita da più testamenti e diversi.

Si tratta adunque del testamento olografo. Nel progetto del Codice civile è ammesso; e si ha pertanto nel testamento olografo un modo di disporre de' propri beni così semplice e spedito che certamente ognuno può usarne senza fastidio o molestia.

Ma è stato osservato: voi, discostandovi da ciò che intorno a questo punto è stabilito da alcuni Codici d'Italia, avete ammesso il deposito per il testamento olografo.

Vi dirò con ischiettezza come mi persuasi a stabilire questa garanzia. Non fu tanto l'esempio del Codice modenese, che già valeva qualche cosa, quanto l'osservazione fatta da una Commissione di giureconsulti che appartengono ad un paese nel quale è stabilito il testamento olografo senza la forma del deposito; essi dicevano: l'esperienza ci dimostra che, sempre che si tratta dal testamento olografo, sorge accanto al testamento un giudizio di falsità che dura e si perpetua con grave danno di tutti.

D'altra parte ho riferito nella relazione i dubbi gravi che si possono muovere su questo punto; perocchè, mentre le accennate avvertenze hanno gran peso e meritano quella considerazione che è dovuta ai distinti magistrati ed avvocati da cui partivano, pure fa grandissimo peso il considerare che, ponendo le condizioni del deposito in alcune congiunture, quest'istituzione tornerebbe vana.

Supponete che un uomo viaggi, che si trovi in campagna, sarà per lui una grande consolazione il sentimento che, sebbene lontano da tutti, egli possa disporre dei suoi beni!

Supponete ancora che un vecchio ammalato, tratto a fare un testamento pubblico dalle insistenze degli amici, dalle sollecitazioni dei congiunti, voglia non di meno disporre altrimenti della sua fortuna; con che gioia questo vecchio non darà di piglio, in un momento in cui gli amici ed i parenti l'avranno lasciato solo, ad un

pezzo di carta, ad una penna per iscrivere un testamento, riporlo in luogo sicuro, affidarlo ad un amico e dire a se stesso: i miei parenti sono stati gabbati, gli amici rimarranno delusi.

Aggiungerò che se la condizione del deposito in alcuni casi si presenta come una cautela, in certe congiunture mi pare che potrebbe divenire un'egida della frode. Non penso che vi siano ufficiali pubblici corrutibili o corrotti; ma, signori, la fantasia dei morienti può vederli e temere che un ufficiale pubblico ne presti il suo concorso ad eredi, foggiate un testamento olografo, e spregiare la sua volontà. Questo è uno dei punti nei quali la Commissione ha creduto necessario di commettere al Governo del Re un nuovo esame, ed accoglierlo con fiducia le sue risoluzioni. Si accusava il Codice civile perchè non si vedevano sanciti da esso due testamenti: non il testamento esemplare, nè il pupillare.

Sicchè il Codice toglie al padre la consolazione di disporre dei beni di suo figlio, se costui viene a morire in età non maggiore. Toglie al padre la consolazione di disporre dei beni di suo figlio se costui è demente.

Signori, qui c'è uno scambio d'idee; i testamenti dei quali si parla sono istituzioni contrarie alla natura dei testamenti, perchè il testamento è un atto che fa l'uomo per se stesso, per i suoi beni. Qui si tratta di dar facoltà ad uno di testare per un altro, e nel progetto che ebbero l'onore di presentare al Senato erano esclusi entrambi questi testamenti a cui si è accennato.

La Commissione del Senato ha introdotto, ma limitatamente, e per non discostarsi da quelle pratiche che in alcuni paesi sono ammesse, il testamento pupillare.

Io non credo che in nessun modo si possa far censure della limitazione che con provvido consiglio ha introdotto nel testamento pupillare la Commissione senatoria. Io mi proverei a censurare e molto acutamente un Codice nel quale vedessi riprodotta l'istituzione del testamento esemplare.

A proposito della successione fu toccato del passaggio del possesso dal morto al vivo. A proposito del possesso fu accennato ancora alle servitù discontinue.

È a tutti nota la regola accolta quasi da tutte le legislazioni, non solo per vantaggio dell'erede ma ancora dei terzi, cioè di quel tale elemento che i nuovi Codici contemplano molto accuratamente perchè è la società stessa.

L'onorevole Ninchi avverte che il possesso, secondo lui, è una cosa di fatto, e che non comprende come possa passare dal morto al vivo; che può passare il diritto, può passare il dominio, ma non il possesso, perchè se il possesso sta presso un usurpatore, non può passare dal morto al vivo, dal padre al figlio, o all'erede testamentario.

Ma si è dimenticata una distinzione fondamentale, che cioè oltre il fatto del possesso c'è il diritto del possesso, cioè il possesso giuridico, il possesso civile. E

tanto è vero che il fatto del possesso non è e non può essere in contraddizione col diritto a possedere, che vi è l'istituzione dell'azione possessoria. Nell'azione possessoria non si parla nè di proprietà nè di dominio, si riconosce che il possesso di fatto sta nelle mani di un terzo, e nondimeno viene un altro che non ha il possesso di fatto a reclamare quel possesso giuridico che dalle condizioni che stabilisce la legge per constatare il diritto al possesso, egli crede essergli dovuto.

Si è osservato ancora a proposito del possesso, che le servitù discontinue pel nuovo Codice civile non possono acquistarsi col possesso immemorabile, ed in ciò anche si è reclamato come contro di un errore manifesto.

Ebbene, signori, se questo fosse errore, sarebbe errore di tutta la giurisprudenza, di tutta la coltura giuridica di questo secolo; poichè veramente la giurisprudenza e la coltura giuridica riconoscono questa teoria, la quale d'altra parte si spiega molto naturalmente. Nelle servitù discontinue non si riconosce il possesso, in quanto che gli atti pei quali queste servitù si esercitano, hanno un carattere assolutamente equivoco, incerto e precario, e possono interpretarsi come atti i quali si succedono non per la coscienza di un diritto, ma per mera licenza e tolleranza di colui a danno del quale questi atti cadrebbero, e i diritti del quale sarebbero da questi atti limitati.

Quindi è naturale che questi atti, qualunque sia lo spazio di tempo per cui si esercitano, non valgono a costituire quel titolo di possesso che è capace a determinare l'acquisto o la libertà delle obbligazioni corrispondenti. Intorno ai contratti si sono ripetute le medesime osservazioni già state fatte per l'ordinamento della famiglia e per la successione; si è detto cioè: anche qui voi menomate il principio della libertà, anche qui ceppi ed impedimenti, anche qui il nuovo Codice civile segna un regresso.

Io esaminerò partitamente le obiezioni state fatte per i contratti: alcune di esse si riferiscono alle facoltà dei contraenti, altre riguardano le forme dei contratti medesimi.

Chi rammenta l'antico concetto della proprietà, che consisteva nel diritto di usare e di abusare della cosa propria, certamente lo vedrà affranto se lo contempla ne' nuovi Codici. Il diritto sociale, i principii di giustizia, il sentimento dell'importanza dell'agricoltura, hanno di mano in mano limitato il diritto dell'individuo, e non è a maravigliare se non si trovi oggi così effrenato come ne'primi tempi della società. Ma veniamo alle obiezioni.

Si è detto: nel nuovo Codice civile voi ammettete la lesione per la vendita e non l'ammettete per le permutate; voi non siete conseguenti. Ma, per verità, io non so che si sia mai ammessa la lesione per la permuta, so che si è ammessa per la vendita; si è ammessa, cioè, quando vi è un prezzo ed una cosa. Non si può ammettere per le permutate, perchè è esclusa dalle ragioni stesse che la fanno ammettere per le ven-

dite; senza notare che per le permutate vi può essere un prezzo di affezione che supera di molto il prezzo venale.

Ma, a prescindere da questo, io domando, perchè si ammette la lesione nella vendita; Nella vendita deve essere giusto il prezzo, deve corrispondere alla cosa. Se voi vedrete che taluno si contenti di un prezzo vilissimo, voi dovete dire, che costui vi è astretto dal bisogno, dalla necessità; non vi è vero prezzo. Io guardo a quello che volevano fare i contraenti, non a quello che realmente essi dicono di aver fatto. La vendita è lesiva in nome dell'equità, della giustizia, questa vendita deve essere risolta, deve essere rescissa.

E la rinuncia alla lesione per la vendita? Ma, se volete l'azione di lesione, non potete ammettere la rinuncia a quest'azione di lesione, perchè le stesse ragioni che voi considerate come cause del contratto e che danno diritto all'azione di lesione, dovete ritenerle sufficienti per non ammettere la rinuncia all'azione di lesione.

Il nuovo Codice, si dice, non ammette neppure, vincolando così la libertà dei cittadini, il patto nel pegno, che, cioè, quando sia trascorso il periodo stabilito, la cosa resti venduta al creditore. Questo patto non è ammesso in vista delle medesime ragioni che fanno ammettere l'azione di rescissione per lesione, le ragioni di giustizia e di equità.

Del resto io non conosco nessun paese in cui questo patto sia ammesso. Credo che ultimamente nello stesso impero ottomano, ove questo patto era riconosciuto fino a qualche anno fa, si è dubitato se si dovesse o no conservare. Sarebbe strano il volerlo oggi introdurre nel Codice civile del regno d'Italia.

Ma, si soggiunge, avete violato anche la facoltà dei contraenti, vietando il patto di ricupero, detto in altri luoghi patto di riscatto o di ricompra.

Signori, certamente le osservazioni fatte dall'onorevole Panattoni su quest'argomento sono gravi. Diceva egli: ma come mai? se un padre di famiglia, spinto dalla necessità, vuole alienare un immobile, perchè voi togliete a lui ed alla sua famiglia la speranza che, accumulando le loro fatiche, aumentando i loro sforzi, possano nuovamente ripristinare la loro fortuna?

Ma questa speranza non è tolta dal nuovo Codice civile. La questione è se coi nuovi sforzi, colle nuove fatiche possa il venditore, per ripristinare la sua fortuna, acquistare assolutamente quel fondo che era uscito dal suo patrimonio. Qui sono le considerazioni dell'agricoltura, il principio della libertà dei fondi che hanno indotto la Commissione del Senato a rompere questo legame della proprietà.

Anche per l'incremento dell'agricoltura si sono limitate le facoltà del locatore. Un contratto di locazione, quando si tratta di un fondo coltivato per cui non occorrono miglorie, può stipularsi per trent'anni. Come mai si direbbe che questo termine non basta?

Ma se la libertà della locazione fosse indefinita, ne avverrebbe questo grave inconveniente, che il padre,

sotto l'aspetto di locazione, potrebbe vincolare il diritto di proprietà nei suoi figli; e così si ristabilirebbe qualche cosa che, se non è al tutto un fedecommesso, gli assomiglierebbe molto; e ciò il più delle volte con grande scapito delle famiglie, perchè, mentre un padre neghittoso non ha pensato a migliorare la sua proprietà e ad impiegare i suoi capitali nell'industria, ed ha creduto di percepire solamente i sicuri profitti di una locazione, il figlio industrioso che avrebbe intenzione di migliorare la sua proprietà, si vedrebbe interdetto persino il disegno di qualunque miglioria dei suoi beni, perchè si troverebbero affittati e vincolati per lunghissimo tempo.

Si è guardato anche come violazione della libertà l'impedimento fatto al minore di accettare la donazione. Voi richiedete un'accettazione, e la richiedete anche pel minore, e dite che l'accettazione fatta dal minore non è valida se non vi è l'intervento del tutore.

Ebbene, io prego la Camera ad avvertire che qui non v'è alcuna disposizione eccezionale: il minore non può stipulare atti efficaci, giuridicamente, abili a conseguire diritti od a stabilire obbligazioni, senza l'intervento del tutore, e perchè vorreste dispensarlo in caso di donazione? Si dice che la donazione giova.

Vi sono due risposte: prima di tutto il minore ha una garanzia nell'azione di risarcimento verso il tutore; ma di più, la donazione può produrre obblighi ed esser gravata di pesi. Una donazione fatta ad una giovane minorenni potrebbe in qualche caso riuscire grandemente pregiudizievole alla sua fama ed al suo decoro, ed è utile, è necessario che essa sia assistita dal tutore.

Si è detto ancora: nel nuovo Codice civile l'enfiteusi è vietata, voi impedito al proprietario di riservare per sé il dominio diretto, e concedere ad altri il dominio utile dei suoi beni; questo è anche un limite per la libertà.

Signori, su questo punto mi trovo anche di avere espresso alcune osservazioni nella relazione. Per la maggior parte d'Italia l'enfiteusi si mostra come un contratto poco consentaneo all'odierna civiltà, in quanto che l'enfiteusi, nata nel medio evo, è un contratto immensamente utile quando si tratta di fondi che si debbono migliorare, e noi l'abbiamo anche recentemente applicato ai beni ecclesiastici della Sicilia; ma io dico che sotto alcuni rapporti, in alcune condizioni temporanee, può essere anche dal nuovo Codice accettata. Anche per questo punto io ho espresso i voti della Commissione per commettersi questo argomento all'esame del Governo.

Si osservò infine che il nuovo Codice impedisce i patti sulla eredità dei viventi.

Quando io udii questa obiezione pensai dapprima che si accennasse alle disposizioni fatte dal padre *intra liberos*, le quali sono ammesse e consentite dal Codice civile, ma dopo di aver riletto la osservazione mi sono avveduto che si tratta delle rinuncie delle figlie alla successione dei loro genitori.

Ah! signori, noi abbiamo violato la libertà perchè abbiamo impedito alle fanciulle nel giorno in cui, lusingate dalle pompe del matrimonio, vanno a nozze, di far gettito ai loro fratelli che le spingono al matrimonio dell'eredità del padre e della madre!

Il nuovo Codice non ammette queste rinunzie, le quali erano legate a quell'ordine di successioni che più non sono dal Codice ammesse, e che creando i vantaggi della grande proprietà e dei grandi proprietari, stramavano pure le piccole fortune e portavano lo squalore in molte famiglie.

L'Italia si è messa in un'altra via: è impossibile far rivivere i fedecommessi; è impossibile risuscitare le doti congrue; è impossibile chiamare a nuova vita le sostituzioni; la proprietà è divisa egualmente tra i figli; le figlie non possono rinunciare alla successione in vista di doti congrue che ottengono al punto in cui passano a matrimonio. Chiunque è stato nel foro non può non avere a sdegno queste rinunzie, non può non ricordare come esse erano carpite alle figlie nel momento in cui passavano a matrimonio, tra le blandizie delle nozze; non può non ricordare con grande consolazione come la maggior parte dei magistrati d'Italia, ed io potrei fare testimonianza di questa loro virtù, abbiano con ogni studio cercato di togliere efficacia a quei patti immorali.

Non sono mancate le critiche per ciò che riguarda la forma dei contratti. E qui si è ricordato Roma e Grecia, accennando come nei tempi antichi fosse libero ai cittadini di contrattare in quella forma che essi meglio avessero prescelta, e come non fossero inceppati da tutti quei vincoli che le nuove legislazioni hanno creato.

Ma io credo che possano accettare queste osservazioni coloro soltanto che del Codice civile non si fanno un giusto concetto. Qui non parlo di questo Codice, ma d'un Codice civile qualunque. Il Codice civile non è, nè può essere altro che un sistema di mezzi preventivi diretti a prevenire le frodi, a cautelare tutti gli interessi e i diritti dei cittadini, ed esso acquista efficacia ed ampiezza secondochè il paese è più progredito, l'intelligenza dei cittadini più sviluppata, per modo che meglio si possano ordinare questi mezzi preventivi ai quali è affidata la cautela della proprietà e dei diritti che vi corrispondono. Quindi avviene che non si trovi un Codice civile presso un popolo nascente. Questo non ha altra difesa, nè altra egida che la legge penale, la quale è il primo trovato della mente umana e il solo mezzo per scongiurare ogni danno.

Egli è solamente dopo un lungo corso di tempo, dopo molti esperimenti, e quando l'intelligenza degli uomini si eleva e si adusa a tutti gli accorgimenti della vita civile che vengono in luce i mezzi preventivi per cautelare la proprietà e gl'interessi di tutti i privati; questi mezzi costituiscono la legislazione civile. Queste osservazioni possono costituire un criterio sicuro per giudicare della civiltà d'un paese.

Datemi un popolo in cui non vi sieno che leggi penali,

e voi potrete affermare con sicurezza che quel popolo è barbaro. Fate una supposizione contraria e datemi un popolo in cui le leggi penali siano pochissime, ma che abbia un diritto civile grandemente sviluppato, e voi mi avrete con ciò solo segnato un grande periodo di civiltà.

Non credo che coloro i quali hanno criticato le forme e gli accorgimenti che trovansi sviluppati nel Codice si siano fatto un giusto concetto delle prove.

Essi vogliono la prova testimoniale. Ma quando noi richiediamo la prova scritta, vogliamo noi forse cosa diversa? La prova scritta non è se non la prova testimoniale, come diceva Bentham, *precostituita*. Vogliamo invece delle dichiarazioni di testimoni che vengono dopo il fatto, quando tutti gl'interessi sono suscitati, quando tutte le passioni sono in movimento, le dichiarazioni dei testimoni che intervengono nel punto medesimo in cui l'atto si compie, quando tutte le parti sono interessate alla verità di ciò che fanno ed a validare l'atto, a corroborarlo di una prova certa e sicura.

La prova scritta non è che la prova testimoniale, ma data in un punto in cui, per le condizioni che la legge richiede, essa si mostra sgombra di ogni sospetto, imparziale e sicura.

Ebbene, o signori, nel progetto che ebbi l'onore di presentare al Senato era stabilita, senza rispetto a questo od a quel contratto, una sola regola, la regola stessa che governava tutto il sistema delle prove, cioè quando il valore giunge ad una determinata somma è ammessa la prova testimoniale, quando eccede quel limite non è riconosciuta altra prova che la prova scritta.

E certamente se la civiltà crescesse in modo che tutti sapessero scrivere, che i mezzi fossero spediti e pronti a tutti per avere la prova scritta, noi potremmo richiedere per tutto la prova scritta ed ammettere soltanto la prova testimoniale pei reati.

E perchè pei reati? Rimane la prova testimoniale nei reati perchè nessuno che va a compiere un reato vuole addivenire a fornire la prova scritta; che se mai in un giorno avvenisse che l'efficacia degli ordinamenti preventivi e la vigilanza dell'autorità pubblica fosse tale che riuscisse quasi impossibile il perpetrare un reato senza essere colto dalla forza pubblica, la prova testimoniale anch'essa avrebbe fatto nei giudizi penali il suo tempo.

Chechessia di ciò, oggi la prova testimoniale è ancora ammessa nei giudizi civili, quando si tratta di cose che importano un tal valore per cui la menzogna sarebbe quasi priva d'interesse. La Commissione del Senato ha modificato il sistema del progetto stabilendo che, quando si tratta di alcuni fatti, come la permuta, la vendita d'immobili, il vitalizio, ci voglia sempre la scrittura privata.

Anche a ritenere il progetto in questi termini, ognuno può riconoscere che esso non indietreggia rispetto a nessuno dei Codici che sono in Italia.

Io non veggo come sotto questo aspetto si possa giu-

stamente accusare il nuovo Codice civile per aver messi impedimenti alle contrattazioni, quando, eccetto la donazione, per tutte le altre convenzioni ha ammesso la prova testimoniale, e per la vendita degli immobili ed altri pochi contratti ha indistintamente ammesso la scrittura pubblica e la scrittura privata.

Della trascrizione e delle ipoteche ho sentito parlare con lode. E per verità chiunque giudica spassionatamente il nuovo Codice, sotto questo aspetto non potrà criticarlo.

L'onorevole deputato Romano soltanto fece due appunti, dicendo che a lui rincresceva che non fosse stabilita la trascrizione della domanda di rivendicazione, che non fosse stabilito il sistema della prenotazione.

Non si poteva in alcun modo aderire a questo suo desiderio, se anche fosse stato anticipatamente conosciuto. È richiesta la trascrizione delle domande giudiziali, ma quando esse si riferiscono ad un titolo come la donazione. Inoltre, ordinata la trascrizione della domanda di rivendicazione, si dovrebbe stabilire che tutti i diritti acquistati dai terzi dopo di essa fossero vanamente acquistati; il che importerebbe paralizzare i diritti di un proprietario prima che si fosse di essi giudicato.

Non si sarebbe in alcun modo potuto aderire al desiderio di vedere stabilito il sistema della prenotazione, perchè esso tendeva ad avvalorare ed estendere l'efficacia delle iscrizioni giudiziarie che noi abbiamo anzi voluto nel nuovo Codice in ogni modo restringere e determinare.

Credo di aver risposto alla maggior parte, se non a tutti gli appunti che in questa discussione si sono mossi contro il progetto del nuovo Codice civile.

Mi duole di avere indugiato con un lungo discorso i lavori della Camera, ed abusato della sua benevolenza: ma ho creduto che fosse debito mio, nè senza utilità pel paese, che tutte le obiezioni mosse in questo recinto venissero qui pubblicamente ventilate. Il paese conoscerà le accuse e al tempo stesso la difesa, e porterà un giudizio solenne e sicuro, del quale potrà opportunamente il Governo e ciascuno di noi profittare.

Tanto più mi convinco che questa discussione sarà utile al paese ed anche per la coscienza di ciascun deputato, inquantochè dalle parole degli avversari io non ho rilevato argomenti atti a provare che a' principii e alle disposizioni del nuovo Codice dovessero sostituirsi altri principii ed altre disposizioni più conformi alla civiltà moderna, all'indole dei nostri tempi, al concetto della libertà e del progresso civile.

Per la stima che intera e profonda sento per le intenzioni di tutti coloro i quali hanno preso parte a questa discussione, io non mi diffonderò a dimostrare quali sarebbero i risultati di alcune teorie, di quali disposizioni sarebbe il Codice maculato, se mai le osservazioni fatte da alcuni avversari trovassero luogo in esso.

Io non ho il bisogno di ripetere anche in questo recinto ciò che ho già scritto nella relazione, cioè che raccomandando l'approvazione del Codice, non presumo

per questo ch'esso sia opera perfetta. Io affermo soltanto ch'esso è frutto di lunghi e coscienziosi studi, e che sotto molti aspetti vince i vari Codici che oggi imperano in Italia.

Qui finisco, o signori; io spero che la Camera voterà il Codice civile, e sono certo che con questo voto essa acquisterà un nuovo titolo alla benemerenzza del paese e ad un benigno giudizio della storia.

Questa Camera, contro la quale così leggermente si muovono pure tante accuse, ha però la coscienza di avere adempiuto con dignità, con vigore il nobile mandato che le veniva commesso dalla nazione: nessuno toglierà a questa Camera la gloria di essersi trovata in tutto ciò che concerne la nazionalità e l'unità della patria concorde ed unanime; nessuno toglierà a questa Camera il sentimento che nelle più difficili o più amare discussioni ha dato prova costante di un retto senso politico e di vero patriottismo; nessuno negherà a questa Camera il merito di avere essa fondato il regno di Italia.

Doti essa l'Italia di un Codice civile che imperi da un capo all'altro della penisola, ed io sono certo che il paese sentirà tutto il prezzo, tutto il vantaggio di questo beneficio. (*Molte voci: Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Debbo innanzi tutto annunziare all'onorevole guardasigilli come l'onorevole Sineo intenderebbe di essere ammesso ad interpellare l'onorevole guardasigilli « intorno al decreto reale che si dice firmato in Firenze in data del 6 di questo mese, con cui si sarebbe dato corso ad alcuni provvedimenti della Corte di Roma contrari al diritto pubblico del regno d'Italia, ed intorno a due circolari attribuite allo stesso guardasigilli in data dell'8 stesso mese riguardanti la stessa materia. »

Prego l'onorevole ministro a voler dire se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Esaurita la discussione delle leggi organiche.

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che cosa domanda la parola?

SINEO. Desidererei che il signor ministro rispondesse prima, poichè, se è vero ciò che affermano i giornali, si tratta di un fatto molto grave, che potrebbe produrre conseguenze deplorabili. — Bramerei che l'interpellanza fosse posta all'ordine del giorno di domani.

PRESIDENTE. Sarà messa all'ordine del giorno dopo la discussione delle leggi organiche.

Ricorda la Camera come all'aprirsi della discussione presente, sorta la questione se si dovessero mettere in deliberazione gli emendamenti, che si sarebbero presentati in ordine agli allegati, sulla proposta sospensiva dell'onorevole Ferraris, si fosse determinato che a questo riguardo si sarebbe deciso dopo chiusa la discussione generale, e così dopo i discorsi dei proponenti, e dopo il discorso del relatore. Ora è il tempo in cui preghe- rei la Camera di deliberare sopra questa proposta, è tempo cioè che la Camera dichiari se intende o no di

ammettere a deliberazione gli emendamenti relativi agli allegati.

La proposta che si fece fu quella di non ammettere gli emendamenti.

Chi intende..,

TECCHIO. Chiedo di parlare.

Mi rincresce dover fare alla Camera una dichiarazione che, sino ad un certo punto, mi è personale.

Ho sentito citare da vari oratori come un *precedente* in questa materia della discussione particolare de' Codici, e degli emendamenti agli articoli loro, ciò ch'è avvenuto nel Parlamento subalpino rispetto al Codice di procedura civile che per la prima volta fu ammesso dalla Camera dei deputati nel 1853, e dopo le riforme introdotte dal Senato fu definitivamente ammesso nel 1854.

Si disse che in quell'occasione è stato interdetto ai deputati di proporre emendamenti; si disse che in quell'occasione è stato riconosciuto che l'articolo 55 dello statuto non forma ostacolo, a che, quando l'accettazione di un Codice è proposta con apposita legge, si vieti la discussione degli articoli del Codice e le proposizioni che tendano ad emendarli.

Io, che ebbi allora l'incarico di relatore del Codice di procedura civile, debbo ricordare che la bisogna è proceduta ben altrimenti.

Innanzitutto il progetto del Codice di procedura civile era stato sottoposto agli uffici della Camera; gli uffici avevano eletto la loro Commissione, e la Commissione, appena costituita, aveva spedito una circolare a tutti i deputati, invitando quelli i quali volessero proporre emendamenti, e suggerire riforme, a voler avere la cortesia di farne comunicazione ad essa stessa, la Commissione.

In effetto parecchie proposte di emendamenti e riforme sono pervenute alla Commissione, e questa tutte le esaminò, di tutte tenne conto. Alla relazione generale sul sistema del Codice e sul disegno di legge che faceva facoltà di attuarlo, fu aggiunta una relazione speciale concernente i singoli emendamenti.

Nella relazione fu detto espressamente che per qualunque fosse desiderata la sollecitudine dell'approvazione del Codice, tornerebbe contrario allo statuto il vietare ai deputati di chiedere lettura degli articoli, e di proporre emendamenti. E siccome un autorevolissimo pubblicista, il professore Mittermayer, con un suo opuscolo, che mostrava grande simpatia pel nostro nuovo Codice di procedura civile, aveva consigliato alla Camera di approvarlo senza discussione e senza emendamenti, ed aveva esternato l'avviso che codesto modo di approvazione *in massa* non fosse impossibile cogli ordini parlamentari, ed aveva invocato in proposito certi esempi delle Camere del Granducato di Baden e dalla Prussia, così in quella relazione fu eziandio notato che appo noi non era da accettarsi l'opinione del Mittermayer, giacchè intanto le Camere badese e prussiane avevano potuto agire come egli affermava, in quanto nello statuto di Baden e in quello

della Prussia non esistere tale un articolo che corrispondesse all'articolo 55 del nostro statuto.

Siamo venuti alla Camera, ebbe luogo senza opposizioni la discussione generale: indi la legge approvata del Codice di procedura civile venne dalla Camera accettata senza discussione speciale e senza emendamenti agli articoli di esso Codice. Ma perchè? Non già perchè ci sia stata una proposta, una deliberazione della Camera, la quale abbia vietata la lettura degli articoli e l'introduzione di emendamenti; cioè, secondo il voto della Commissione e la manifesta intenzione della Camera, sarebbe stato contraddittorio alla lettera e allo spirito dello statuto; bensì fu approvato il Codice senza discussione speciale e senza emendamenti, in virtù di una tacita acquiescenza, di un tacito accordo di tutti i deputati, ciascuno dei quali volontariamente si astenne dall'esercizio del proprio diritto di proporre variazioni agli articoli.

Questo è il vero stato delle cose. Per me desidererei sinceramente che la Camera seguisse anche oggi l'esempio del 1853 e del 1854, perchè, di certo, una discussione particolare, con emendamenti agli articoli dei proposti Codici, non arriverebbe mai a buon porto nel poco tempo che tuttavia rimane alla nostra Sessione: ma vorrei che l'esempio si seguisse appunto tacitamente, concordemente, senza alcuna proposta formale, la quale vietasse gli emendamenti, vietasse la discussione speciale: perchè è in me ferma nel 1865 la stessa convinzione del 1853 e del 1854, cioè: interdire per decreto della maggioranza, o vuoi la discussione speciale, o vuoi le proposte di emendamenti agli articoli dei nuovi Codici, riescirebbe assolutamente contrario all'articolo 55 dello statuto, e costituirebbe un *precedente* del quale molto deplorabili potrebbero essere nell'avvenire le conseguenze.

PRESIDENTE. Certo, se non esistesse il fatto della presentazione di questi emendamenti, la questione non si sarebbe sollevata, ma ora questi emendamenti ci sono. Io mi rivolgo quindi agli onorevoli proponenti, onde sapere se essi per avventura intendessero di ritirarli. Ove li ritirassero, eviteremmo una questione, che a me era già riuscito di vedere evitata quando si discusse la legge sull'unificazione amministrativa. Se questi emendamenti non sono ritirati, allora certamente sarà il caso di escirne con quella deliberazione che la Camera nella sua saviezza crederà di adottare.

CRISPI. Senza togliere a coloro che hanno presentato degli emendamenti il diritto di svolgerli o di ritirarli, parmi ci sia un'altra questione anche più grave a risolvere, che non è quella dell'obbligo datoci dall'articolo 55 dello statuto, il quale c'impone di discutere articolo per articolo le varie leggi che sono allegate al disegno di legge sottoposto alle nostre deliberazioni. La questione è che noi dobbiamo votare sette leggi senza mutarle, e due quali sono il Codice civile e quello di procedura civile, che non vennero mai presentate alla Camera.

Ciò posto, il quesito da fare è importantissimo, ed io dovrò ripetervi quello che vi dissi l'altro giorno.

Si tratta ben altro che vedere se l'articolo 55 dello Statuto debba interpretarsi nel modo accennato dall'onorevole Tecchio, col quale io sono completamente d'accordo, giacchè ho sostenuto sempre alla Camera la stessa opinione che oggi egli ha propugnato portando anche un precedente del Parlamento subalpino.

Tra le leggi che ci vennero proposte ve ne sono tre, il Codice civile, quello di procedura civile e la legge sulla proprietà letteraria ed artistica, che furono presentate al Senato, il quale le diede a studiare a Giunte speciali, che già han fatto le loro relazioni.

Queste tre leggi vengono strappate all'altro ramo del Parlamento; ciò che non poteva essere fatto, imperocchè lo stesso articolo 55 dello Statuto, oltre a prescrivere che le leggi devono discutersi articolo per articolo, vuole altresì che una legge debba prima essere discussa e votata da una Camera e poi portata all'altra.

Ben si vede dunque che la questione è più grave di quello che non si presentava dall'onorevole deputato Tecchio e di quello che altra volta venne proposto alla Camera.

Vi sono poi altre due leggi, quella sulla competenza dei giudici di mandamento, e l'altra sulla marina mercantile sulle quali il Senato non solo fece i suoi studi preparatorii, ma diede il suo voto.

Che cosa avverrebbe, se noi accettassimo in complesso l'articolo 1 del disegno di legge come fu redatto dalla Commissione? Che il Senato sarebbe obbligato di votare queste due leggi una seconda volta.

Dunque pare che l'argomento convenga...

PRESIDENTE. Mi pare che la vera questione adesso non sia questa. Se l'onorevole Crispi adduce coteste cose come argomenti determinanti della questione sollevata dall'onorevole Tecchio, non ho nulla a ridire, altrimenti io non posso lasciarlo continuare, perchè prima debb'essere risolta la questione sollevata.

CRISPI. Mi perdoni, sono argomenti per indurre ad una conclusione pel da fare.

Io non voglio occupare molto la Camera; rammento pur troppo che sulla costituzionalità del nostro operato si sono sentiti molti discorsi, e che il barone D'Ondes ed altri deputati hanno svolto la materia sotto tutti gli aspetti.

Io dico dunque che la questione non è mica di vedere se gli articoli delle 9 leggi debbono essere votati per singolo, ma se la Camera intende dare pieni poteri al Ministero, acciocchè esso possa pubblicare questi Codici in quel modo che meglio opinerà.

Io credo che in questo modo debba porsi la questione.

Se poi volete venir decidendo l'interpretazione da darsi a certi articoli dello Statuto, allora, signori, vi si presentano tali ostacoli che non potete superare senza violare la Costituzione.

Quello che dovete avere in mente è questo: se credete che queste leggi sia necessario che si pubblichino, che il Parlamento, nelle condizioni in cui si trova di

prossima chiusura, non abbia il tempo di discuterle; allora sorge la questione di fiducia o di sfiducia nel Ministero. Coloro i quali hanno l'opinione che i consiglieri della Corona possano essere investiti dei pieni poteri e far essi da legislatori, votino ed accettino la proposta; coloro i quali sono di parere contrario, che sono nemici dei pieni poteri perchè nemici dell'arbitrio e del despotismo, votino contro.

Non toccate altri argomenti perchè cadreste in un ginepraio, dal quale non potreste uscire. Sono questi i veri aspetti sotto i quali la questione si presenta e dovete risolverla.

PRESIDENTE. Le osservazioni fatte testè dall'onorevole Crispi più particolarmente apparterebbero ad un ordine di idee che riguarda una proposta fatta all'articolo 1 dall'onorevole Tecchio.

Quindi io crederei che siffatta questione debba riservarsi a quell'occasione, e che noi dobbiamo stare nella questione che ora è stata sollevata.

Io quindi domanderei di nuovo agli onorevoli deputati che hanno proposto emendamenti riferentisi agli allegati, se vogliono ritirare quelle loro proposte. . .

MARESCA. Domando la parola.

PRESIDENTE.... nel qual caso si eviterebbe per ora cotesta questione, salvo ad esaminarla sotto altro aspetto, quando saremo all'articolo 1, ossia in relazione ai riflessi esposti dagli onorevoli Tecchio e Crispi.

Il deputato Maresca ha la parola.

MARESCA. Io aveva proposto due emendamenti al Codice della marineria mercantile. Coll'uno si domandava l'annullamento dell'articolo 64 del prefato Codice, il quale obbligava il capitano o l'armatore a dare una garanzia per le spese che potessero occorrere in caso di naufragio per condurre in patria l'equipaggio; coll'altro si modificava l'articolo 81 e si domandava che le convenzioni di arruolamento fra il capitano, patrono, od armatore, e le persone dell'equipaggio si compiranno innanzi al console marittimo, e chi ne tiene le veci.

Per seguire il consiglio del signor presidente, io ritiro questi due emendamenti, con facoltà al Governo di provvedervi.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Ondes-Reggio persiste nella sua proposta?

D'ONDES-REGGIO. Senza dubbio.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole deputato D'Ondes-Reggio non intende di ritirare il suo emendamento, ed altri forse dei proponenti farebbero lo stesso, così per maggior speditezza, io prego la Camera di deliberare senza più sugli emendamenti medesimi.

Una voce. Li lasci svolgere.

PRESIDENTE. Parmi invero non dovrebbe più essere il caso di svolgimento, e ne dirò il motivo.

Già si è detto altra volta che gli emendamenti i quali sarebbero stati proposti prima della chiusura della discussione, e che si riferiscono agli allegati sarebbero stati svolti nel corso della discussione stessa, tuttavolta vi fosse campo prima della chiusura della medesima.

Così si è fatto in occasione della discussione della unificazione amministrativa, in cui la chiusura della discussione importò la chiusura su tutti gli emendamenti proposti che si riferivano all'intrinseco degli allegati.

Questo fu veramente il concetto che allora si è accettato, e sul quale mi pare altresì si sia proceduto sin qui.

Difatti la Camera ricorderà, come essendosi sollevata la questione se si dovessero o non ammettere a deliberazione emendamenti sugli allegati, l'onorevole deputato Ferraris proponesse che si sospendesse il deliberare in proposito, dopo la discussione generale, e così allorquando per lo svolgimento, che siffatte proposte ed argomenti avrebbero avuto nel corso della medesima, si sarebbero potuto meglio apprezzare. Ora egli è certo che queste proposte formarono il soggetto della discussione generale; quindi io riterrei che debba aversi per svolto il concetto di quelle proposte, e certo così l'onorevole D'Ondes-Reggio come l'onorevole Cantù hanno ampiamente svolte le loro; almeno quanto all'onorevole Cantù, quella che riguarda il matrimonio civile.

Senza di ciò io temo che noi entreremmo in una nuova discussione generale, e si perderebbe un tempo prezioso.

D'ONDES-REGGIO. Io ho appunto già svolto il mio emendamento; onde io non parlo per me: ma per coloro che non hanno nella discussione generale potuto svolgere il loro, è necessario che lo facciano; tale facoltà loro non si può togliere, non c'è da invocare precedenti in contrario; se ce ne fossero, sarebbero da rigettarsi. *Adducere inconueniens non est solvere argumentum.*

Io prego pertanto la Camera di risolvere che quelli che hanno già parlato nella discussione generale non isvolgano più il proprio emendamento, e gli altri abbiano facoltà di parlare per svolgerlo.

PRESIDENTE. Allora io mi rivolgo alla Camera, perchè essa deliberi in proposito.

MAZZIOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Mazziotti ha la parola.

MAZZIOTTI. Io credo che non si possa rigettare la proposta dell'onorevole deputato D'Ondes-Reggio.

Sta bene che non si dia più la parola a quelli che hanno già svolto i loro emendamenti, ma non mi pare giusto che coloro, cui non giunse la loro volta nella discussione generale, non abbiano da avere la parola almeno per esporre i motivi delle loro proposte.

E questo è consentaneo anche a quel che diceva l'onorevole relatore, il quale ammetteva che fosse conveniente un'ampia discussione, acciocchè nell'intervallo tra la pubblicazione e l'attuazione dei nuovi Codici potesse la pubblica opinione portare un giudizio, ed illuminare il Governo, se mai fosse il caso di riparare qualche errore. In conseguenza io chiedo che a quelli che hanno proposti degli emendamenti sia concesso di dire poche parole, se non hanno avuto già l'onore di svolgerli nella discussione generale.

TORNATA DEL 14 FEBBRAIO

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Interrogherò ora dunque la Camera, se intenda di dare...

CRISPI. Domando la parola per una mozione di ordine.

Mi duole che debbano sempre partire da questi banchi le osservazioni dirette al rispetto del regolamento e dello Statuto. Eppure è così: la sinistra nei Parlamenti ha l'ufficio che il Pubblico Ministero esercita nei tribunali.

Non si può mettere ai voti un emendamento senza che sia sviluppato, nè la Camera può votare che se ne possa negare od ammettere lo svolgimento.

Questo non solo è di diritto comune, ma per noi sorge dall'articolo 38 del regolamento.

È impossibile che la Camera voti su cosa che non conosce, sopra una proposizione, un concetto che non si può motivare!

Tanto varrebbe votare ad occhi chiusi. Allora chiudiamo la Camera e diciamo al Ministero: siate voi il nostro buon padrone, sostituite voi i Borboni, i duchi, i duchini e tutti... (*Rumori di disapprovazione*)

Non sapete quello che vi dite. Non comprendete ciò che significa questa vostra interruzione. Bisogna credere che non avete capita la legge fondamentale dello Stato!

PRESIDENTE. Evitiamo anche un'altra questione, e chi non ha per anco svolte le sue proposte, le svolga. La parola è all'onorevole Boggio.

Voci. Non c'è!

PRESIDENTE. Parli l'onorevole Mazzotti per lo svolgimento della sua proposta.

MAZZOTTI. Signori, io sono perfettamente pel nuovo Codice civile, ed io desidererei questo momento, in cui l'Italia una abbia un solo Codice civile e di procedura, e che la legislazione sia generale per tutta la Penisola.

Io ammetto lo stato civile pel matrimonio che è naturalmente il fondamento della civile società, e riconosco nel legislatore il diritto di regolare questo atto solenne per quello che riguarda la civile comunanza.

Io ammetto...

PRESIDENTE. Perdoni, stia nei termini del diritto assoluto, svolga il suo emendamento, nè più, nè meno, ma non si entri nella discussione generale che è stata chiusa.

MAZZOTTI. Io ammetto la libertà della coscienza, e in nome di essa io vorrei che il Codice civile non si mettesse in contraddizione di questa libertà, non vorrei che un individuo (e credo che la maggior parte degli italiani abbia una religione) si trovasse in contraddizione colla sua qualità di cittadino, con quella religione che professa.

Ciò posto, io osservo che nel Codice civile si fa troppo astrazione dalla religione, trovo che il matrimonio celebrato innanzi allo stato civile e celebrato innanzi ad un ministro del culto potrebbe essere sciolto dal potere civile e non essere sciolto dal potere religioso, ed allora uno dei coniugi si troverebbe nella dura condizione

di essere sposo dell'uno secondo lo stato civile e dell'altro secondo il diritto canonico.

Il contratto naturalmente è bilaterale e non si potrebbe sciogliere dalla volontà di un solo in mancanza di quelle formalità che richiede il Codice civile. Non vorrei che nessuna donna si trovasse nella condizione di veder sciolto il suo matrimonio dal lato civile nel tempo stesso che dalla parte religiosa sarebbe legata la sua coscienza, e nel tempo stesso fosse sposa di uno secondo la religione e di un altro al cospetto della società.

In conseguenza crederei d'introdurre un emendamento, con cui lasciando libero allo Stato di regolare i matrimoni, non riconoscendo nessun matrimonio atto soltanto dinanzi alla Chiesa, pur tuttavia non si mettesse in contraddizione la coscienza dei cittadini colle leggi civili.

Il mio emendamento quindi sarebbe il seguente:

« Articolo 125 del Codice civile:

« Un matrimonio celebrato anche innanzi ad un ministro del culto non può essere sciolto civilmente finchè non venga sciolto il vincolo religioso, o non vi supplisca per lo meno il reciproco libero consenso dei coniugi. »

Art. 126, come il 125 dello schema, e così di seguito.

Così si serberà veramente il programma *Libera Chiesa in libero Stato*, sarà il Codice un vincolo di unione fra tutti gli Italiani, e non fomite di discordia, di scandali e di confusione di famiglie.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha la parola per lo svolgimento dei seguenti suoi emendamenti:

« 1° Sia modificato il Codice civile:

« a) Restituendo le disposizioni degli art. 390, 391, 418, 419, 423 del progetto presentato dal ministro Pisanelli al Senato, e sopprimendo le disposizioni contrarie iscritte negli articoli 439 e 466 al 475 inclusive del progetto modificato dalla Commissione senatoria;

« b) Sostituendo le parole *litri cento* alle parole *litri cinquanta* nell'ultimo paragrafo dell'articolo 639 del progetto modificato dalla Commissione senatoria, corrispondente all'articolo 585 del progetto Pisanelli.

« 2° Sia modificata la legge sull'espropriazione per causa di utilità pubblica, allegato F, sopprimendo l'articolo 39. »

VALERIO. Domanderei che le parole che debbo pronunciare (e lo farò nel minor tempo possibile) mi fosse concesso di dirle nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Abbiamo ancora tre quarti d'ora di tempo utile.

Voci. Parli! parli!

VALERIO. Vorrei che la Camera avvertisse che in discussione così grave, e trattandosi di principii è necessario usare tutta quella larghezza la quale almeno lasci credere che la discussione fu ampia, come si deve e come si desidera da tutti.

Ad ogni modo io sono agli ordini della Camera.

Io domando di modificare una disposizione del Codice civile, la quale riguarda un principio di grande importanza. Tutti conoscono come la materia delle alluvioni, vale a dire ciò che riguarda la proprietà degli alvei, sia

dalle attuali legislazioni regolata in un modo speciale. La proprietà, la quale è il fondamento di quasi tutte le leggi civili, subisce nella materia che riflette gli alvei e i movimenti che questi fanno una eccezionalità veramente singolare.

Questa eccezionalità, la quale ha il suo fondamento nel giure romano, fu dettata da due fatti: da una ipotesi legale che io non esito a dichiarare assolutamente falsa; e da considerazioni di difficoltà pratiche, le quali di gran valore una volta, oggi più non ne hanno alcuno.

Il fondamento legale di questa eccezione è la supposizione che l'alluvione sia qualche cosa che si crei in un modo speciale, che sia cioè un prodotto del fiume che costituisca una nuova proprietà, la quale venga a riunirsi, ad attaccarsi alla proprietà vecchia per cui sorse l'idea del diritto di accessione.

Quest'ipotesi è, conforme il mio avviso, assolutamente falsa; poichè l'alluvione non sia altro se non che uno scoprimento di terreno, un rialzamento che talvolta si produce per deposito, talvolta si produce per le sole cambiate relazioni che esistono tra il fondo ed il pelo dell'acqua, per modo che se il canale di una corrente in qualche modo si abbassi perchè abbia più scavato il fondo dell'alveo suo, allora viene naturalmente a lasciare scoperte delle parti che prima le acque più elevate coprivano.

Le altre ragioni su cui si fondava l'accessione e che io ho detto pratiche, che esistevano una volta, e che ora non esistono più, si riassumono in una principale, che è cotesta; la difficoltà di mantenere i confini dei fondi per cui passano i fiumi. Difficoltà gravissima pei Romani, per cui l'unico modo di divisione dei terreni conosciuto era il dio Termine, il quale non siede comodo e non si può mantenere sicuro e stabile nel corso delle acque.

Per la difficoltà di stabilire questo confine, per la quasi impossibilità di mantenerlo, per la conseguente ragione dei litigi che ne sarebbero avvenuti, il legislatore ha preferito l'inconveniente minore, dichiarando: « divida il fiume le proprietà »; il che riesce ad ammettere il diritto di alluvione.

Ma io non credo che nessuno mai che ha sostenuto il diritto di alluvione non abbia ammesso che questo diritto si fondi sopra una patente ingiustizia, cioè che con questo diritto si viene a togliere a taluno la sua proprietà per darla a tale altro, senza che vi sia ragione alcuna di questo passaggio di proprietà. Nessuno, a mio avviso, ha meglio caratterizzato questo fatto che un poeta di quei tempi il quale descrivendo una piena del Po ed una rotta in versi stupendi che indicano molto bene il fenomeno fisico, termina narrando le conseguenze di una rotta, con queste parole:

Illos terra fugit dominos, his rura colonis
Accedunt, donante Pado.....

Il passaggio della proprietà dall'uno all'altro, avvenuto per la volontà del fiume, divenne nella logica legislativa un diritto.

L'idea di questa ingiustizia sorse e si fece più chiara dopochè i mezzi che mancavano agli antichi nostri progenitori per istabilire e mantenere quei confini ci furono ampiamente dalla scienza somministrati. Nacque l'idea di abolire questo preteso diritto di alluvione nel 1808, quando appunto si gettavano le basi del Codice Napoleone. In quell'epoca fu proposta formalmente, e formalmente sostenuta l'abolizione di questo principio ed il ritorno ai principii di diritto naturale, cioè il ritorno...

(*Conversazioni tra i membri della Commissione ed altri deputati.*)

Pregherei la Commissione di aver la compiacenza di non farsi centro di conversazioni che disturbano. Mi rincresce di trattenere la Camera, ma lo faccio perchè credo adempiere ad un dovere che a me forse per la specialità de' miei studi più specialmente incombe.

Sorse adunque, come ho detto, l'idea di abolire questo preteso diritto d'alluvione nel 1808.

PISANELLI, relatore. Le so anch'io queste cose...

VALERIO. Mi perdoni l'onorevole relatore se risalgo alquanto alle origini, ma è necessario il farlo; e se mi lasciano procedere tranquillo sarò più ordinato, più chiaro e più breve.

In quell'epoca faceva parte dell'impero francese una porzione d'Italia in cui sedevano tre grandi Corti. Tutte le Corti dell'impero furono interrogate sulla materia, e delle tre grandi Corti italiane, quelle di Genova e di Torino diedero voto nel senso favorevole alla proposta; quella sola di Roma nel senso negativo.

Non esaminerò questi voti: l'esame sarebbe forse molto opportuno per andar meglio a fondo della materia, ma lo tralascierò per brevità. Mi riassumo nel miglior modo che posso, obbedendo alla fatale necessità di concludere, che ci preme.

Di tutte le grandi Corti, che insieme erano 32, furono in senso negativo sole 15; delle altre, 14 furono favorevoli recisamente, 2 ne approvarono la giustizia, ma dubitarono della pratica esecuzione; ed in una i voti furono divisi.

Io sono certo che se a quel tempo fosse stata interrogata anche la parte inferiore della valle del Po, che di tutta Europa è la valle (mi sia permessa l'espressione) la più idraulica, quella anche dove è nata la scienza idraulica; se fosse stata interrogata la Lombardia, io non dubito di affermare che questa nobile provincia sarebbesi unita col voto della gran Corte di Torino ad appoggiare questa abolizione. Mi danno ragione ad essere certo di ciò più fatti che basterà accennare.

È di grave importanza fra questi quello della petizione che venne presentata dalla Deputazione provinciale di Pavia, la quale appoggia il voto del collegio degli ingegneri di quella importante provincia, perchè appunto questa materia sia trattata di nuovo colle norme con cui era trattata nel progetto di Codice presentato dal ministro Pisanelli al Senato.

E poichè ricordo questa petizione, sulla quale son

certo la Commissione cui fu rinviata vorrà riferire, chiedo pur licenza di notare come la medesima fosse stata presentata e caldamente appoggiata dall'egregio nostro collega il deputato Depretis nella seduta dell'8 corrente.

È pure grave argomento in questo senso il fatto che tutti furono favorevoli all'abolizione del diritto d'alluvione i voti dei principali magistrati di Lombardia quando furono interrogati sopra il Codice presentato nel 1860 dall'egregio nostro presidente, allora ministro guardasigilli.

Ho voluto accennare all'origine di queste idee fino dal 1808, appunto perchè è mia convinzione che certo questi principii che portano una grave innovazione, non possono essere accolti se vengono improvvisi.

Ma dopo ancora quella prima trattazione di questi principii che fu abbastanza grave, e che dovrebbe almeno avere un peso per far vedere che nell'applicazione dei medesimi c'è molto da studiare, questa stessa materia ha costituito, si può dire, un costante desiderio nei pratici, specialmente idraulici, della valle del Po.

La prima volta che si presentò nelle provincie subalpine un'occasione per tradurre in pratica questo concetto fu nel 1857, quando si stavano attuando le disposizioni per costruire il decretato catasto. In quell'epoca, essendo direttore del catasto l'egregio commendatore Rabbini, io non potei a meno di prendere quell'occasione per fargli osservare come anche nella formazione del catasto si trovasse una necessità per risolvere questa grave questione. Come si catasterebbero i fiumi? A chi si accolonerebbero gli alvei? Come si manterrebbe la divisione fra gli alvei ed i fondi? Sono tutte assolute impossibilità; poichè nessuna legislazione ha mai osato di dire nettamente: l'alveo dei fiumi è dello Stato. L'hanno tentato certi poteri fiscali in varie epoche, ma tradurlo in pratica e impiantarlo nella legislazione nettamente nessuno l'ha osato mai.

Di fatti è ben chiaro che se fosse proprietà dello Stato, l'alveo non potrebbe passare ai privati se non nel modo con cui passano le proprietà demaniali.

Allora dunque rappresentai queste condizioni allo egregio direttore del catasto, ed egli che ha pratica molta e assai s'intende di questa materia, volentoso si accinse allo scopo, ed appoggiato anche dal voto del consultore legale (voto che è di qualche peso, poichè fu di un antico nostro collega, ora membro dell'altro ramo del Parlamento, il senatore Scialoja) propose la massima al Consiglio di Stato, il quale la esaminò specialmente nel 1859.

Il voto del Consiglio di Stato, che ho sott'occhi, fu negativo, fondandosi essenzialmente a due ordini di idee. Opinò in prima che questa legislazione non si potesse applicare ai fiumi finitimi cogli altri Stati (e disgraziatamente in allora la linea fluviale che ci divideva da altri Stati era molto estesa), per cui il *talweg* del fiume necessariamente separa le due nazionalità.

Questa non è una ragione molto grave; se fosse stato possibile di far arrivare allora utilmente al Consiglio di Stato delle osservazioni e tecniche e teoriche, si sarebbe potuto dimostrare facilmente il poco peso di questa ragione. E sarebbe forse bastato l'esempio di una lunga tratta di un fiume importantissimo, il quale dal 1808 fino a quest'oggi soddisfa a queste due condizioni, cioè il suo alveo subisce le vere leggi naturali, vale a dire è diviso fra i proprietari come se acqua non vi fosse, prestandosi al passaggio dell'acqua coll'obbligo naturale della servitù, ma niente di più, e nello stesso tempo divide due nazionalità diverse; ed è il Reno nella parte in cui separa la Francia dagli Stati germanici. L'esempio è abbastanza importante.

L'altra ragione data dal Consiglio di Stato riguardava piuttosto il modo della proposizione fatta per l'applicazione di quel principio che altro.

Si proponeva infatti che il principio si applicasse introducendo la ripartizione dei terreni degli alvei fra i proprietari coll'opera stessa dei catastatori. Ora un diritto che diventa effettivo solamente secondo il procedere di un fatto materiale che avrebbe potuto impiegare dieci, venti, trent'anni prima di essere diritto in tutto lo Stato, era effettivamente inesplicabile.

Ma anche a questa obiezione si sarebbe potuto rispondere e si rispose in altra circostanza.

L'onorevole nostro presidente, ministro guardasigilli in quell'epoca, già quando si era riunita buona parte d'Italia insieme, cioè le così dette antiche provincie, la Lombardia ed i Ducati, aveva dato opera alla formazione di un nuovo Codice civile. Io ebbi allora da lui uno speciale eccitamento di occuparmi di nuovo di questa materia, eccitamento che mi onoro di aver avuto pure dal conte di Cavour. Si ripropose dunque la materia alla discussione della Commissione che era stata nominata dall'onorevole commendatore Cassinis, allora guardasigilli.

Di questa Commissione la sessione speciale che esaminava il titolo II diede un voto contrario a maggioranza abbastanza considerevole. Saputo il risultato di questa determinazione, mi venne fatto di poter avere una lunga conversazione su questa materia con uno dei membri dissidenti, un egregio giureconsulto di fama distinta nel foro torinese, il signor Spantigati. Riuscii a smuovere le sue convinzioni, e riuscii a smuoverle per modo che egli stesso si fece cortese portatore alla Commissione del mio desiderio di esservi sentito.

Ho assistito a quella Commissione per due lunghe sedute, ed il risultato fu che quella Commissione stessa, la quale a grande maggioranza aveva respinto l'idea, ad unanime voto l'accorse, e mi incaricò di formulare gli articoli da inserirsi nel Codice per tradurre in pratica questo principio.

Formulai questi articoli, i quali da questa Commissione modificati in parte, trovarono l'approvazione del ministro guardasigilli di quel tempo, l'egregio nostro presidente, e furono inseriti nel progetto di Codice ci-

vile, che venne presentato alla Camera nella Sessione del 1860.

Venuta la felice annessione delle provincie napoletane, il ministro guardasigilli d'allora, l'onorevole Miglietti, esitò davanti a questa innovazione, pel timore che non fosse tempo opportuno per lanciare avanti alla Camera una questione che egli credeva più nuova di quello che veramente fosse; e limitò l'opera sua a poco più che una traduzione del codice Napoleone, e la presentò al Parlamento. Però l'opera non ebbe seguito per la quantità dei lavori legislativi.

Venne finalmente al posto di guardasigilli l'onorevole Pisanelli, attuale relatore della nostra Commissione.

Allora l'idea da vari lati fu di nuovo portata davanti al senno dell'onorevole guardasigilli e delle Commissioni da lui nominate; l'idea fu di nuovo accolta, e nel progetto del Codice civile che fu presentato al Senato il principio fu concretato di nuovo ad un dipresso con quegli stessi articoli che erano inseriti nel progetto di Codice Cassinis, e che io ho avuto l'onore di redigere.

Se non che, portata questa questione davanti al Senato, non trovò accoglimento nella Commissione senatoria. Io domando brevissima licenza di accennare le ragioni per cui questa idea fu respinta.

La prima ragione è quella stessa che io ho citato di già, da cui mosse anche l'avviso negativo del Consiglio di Stato nel 1859, cioè l'obbiezione dei fiumi contermini, dei fiumi internazionali che dividono due territori. Quest'obbiezione va, grazie a Dio, perdendo enormemente del suo valore, e lo perderà, speriamo, affatto fra brevissimo tempo. Io ripeto di nuovo quello che ho detto allora, quest'obbiezione non è seria.

Altre sono le leggi che toccano al regime della proprietà, altre sono le leggi internazionali che governano i confini degli Stati. Se io interpreto rettamente i segni di assenso che mi vengono da varie parti della Camera, non mi tratterrò oltre su questa obbiezione; e ciò non perchè io voglia mancare in qualunque modo di quella riverenza dovuta alla rispettabile Commissione dell'altro ramo del Parlamento, che emise questa obbiezione; ma, spinto dall'urgenza di far presto, perchè non vorrei che la cortese indulgenza della Camera si cambiasse in impazienza.

La seconda obbiezione è la seguente:

Si dice: come si farà stabilire d'un tratto la grande linea di divisione degli alvei? Imperocchè tra lo stato di incerta proprietà, e lo stato di certa proprietà proposto che sarebbe la conseguenza dell'abolizione della alluvione, ne viene questa necessità di ripartire la superficie attuale degli alvei.

A questa necessità risponde la legge, dichiarando all'articolo 418 del progetto Pisanelli che al giorno della pubblicazione della legge gli alvei debbansi dividere fra i proprietari riveraschi, partendo dalla linea mediana del fiume.

Ora la Commissione senatoria pone questo quesito:

ma chi farà questa divisione? Deve essere fatta prima? Si farà dopo la pubblicazione della legge? Anche quest'obbiezione non ha grave fondamento: perchè non sia la missione del Codice quella di fare le divisioni.

Così per le divisioni da farsi fra i vari chiamati al possesso di un fondo caduto, per esempio, in una successione, la legge si limita a stabilire il diritto rispettivo, nè si cura di eseguirlo.

A chi voglia esperire del suo diritto spetta di curare il tempo ed i mezzi di farlo. Nè questi presentano per l'un caso difficoltà maggiore che per l'altro.

E chi chiedesse dalla legge di più, chiederebbe anche cosa in molti casi inutile affatto, e senza scopo pratico, perchè vi sono dei tratti di fiume che non mutano, e per questa divisione sarebbe poco meno che inutile, almeno per 100 o 200 anni; dove poi sarà utile ai proprietari, essi penseranno a farsela.

Poi si dice: ma come mantenere fissa questa divisione?

L'onorevole relatore di quella Commissione è un distinto giureconsulto, ma non gli si può far carico se non conosce, che la geodesia, non si sgomenta per nulla di questo quesito.

Niente di più facile che il segnare e mantenere qualunque linea nell'acqua, nell'aria, nel mare, dove si vuole, coi mezzi che ha la scienza ai nostri giorni.

Una terza difficoltà tocca agli imbarazzi che ciò possa recare alla navigazione. Questa veramente mi ha sorpreso, ed io mi son domandato, e ripeto a voi: che imbarazzo ha mai portato questo stato di cose nel Reno, fiume che è tanto importante quanto il principale dei fiumi italiani? La natura pubblica del corso delle acque, la servitù che per ragion pubblica presta il terreno che costituisce l'alveo, conducono con sé tutte le conseguenze che danno allo Stato il mezzo di far le opere necessarie per mantenere i suoi diritti.

Viene per fine una quinta obbiezione, ed è quella su cui si è fondata la maggior parte delle 15 gran Corti di Francia che opinarono contrariamente all'abolizione del diritto di alluvione. È vero, si dice, voi coll'abolizione di questo diritto restituite il diritto naturale, ma ne sorge questo fatto, che la mia proprietà, se il fiume si porta corrodendo sopra di essa, e se il proprietario dell'altra riva ne segue il fiume, la mia proprietà emergerà un bel giorno all'altra sponda, e quella piccola striscia che rimarrà là sarà incomodo a me di coltivarla.

È strana l'obbiezione, strana molto. Eppure è una di quelle che hanno avuto più fortuna. Dal 1808 in qua si è ripetuta su tutti i toni. È singolare, signori, che si pensi agli incomodi che si avranno per andare a coltivare una proprietà, e si dimentichi che per levargli questo incomodo si priva il padrone della proprietà medesima.

Lasciamo poi ancora di notare che questo caso è abbastanza raro, e dura poco, perchè solo quando la striscia di terra prende un'estensione di qualche considerazione il suolo è coltivabile.

TORNATA DEL 14 FEBBRAIO

L'ultima delle obiezioni è la seguente:

Questa legislazione in Italia sarebbe nuova. Non avete sentito le amministrazioni locali, non sapete che effetto farà.

Anche per rispetto a quest'ultima obiezione mi si permetta di dire che non ha fondamento di verità, poichè qui si tratta per lo appunto di un principio che fu per la prima volta proclamato nel 1860 con un progetto di Codice pubblicato e trasmesso al Parlamento ed a tutti i corpi costituiti dello Stato, i quali per la massima parte mandarono le loro osservazioni: e noti la Camera che rispetto a questa materia un solo dei voti trasmessi in riscontro fu contrario, quello del procuratore generale del Re alla Corte di Casale.

Ma un'altra gravissima considerazione io debbo porre sotto gli occhi della Camera. Perocchè l'onorevole Pisanelli, come l'onorevole Cassinis, quando adottarono questo principio lo applicarono logicamente; ma ben evidentemente non dovevano, nè potevano pensare a coordinare il Codice civile all'applicazione logica del principio che essi avevano riconosciuto erroneo.

Invece la Commissione senatoria volle fare un altro passo; e pur mantenendo la teoria del diritto d'alluvione, volle in alcuna parte innovarne l'applicazione. E fu grave errore quello di sancire coll'articolo 474 il principio che « se un fiume o torrente abbandonando il proprio letto se ne forma un nuovo, il letto abbandonato spetta ai proprietari confinanti delle due rive, » mentre in tutte le legislazioni, ad eccezione della sola estense, che ammettono il diritto di alluvione, si mantiene il diritto ai proprietari de' fondi per cui siasi stabilito il nuovo corso del fiume di farsi indenni sull'alveo vecchio.

Ammesso il diritto di alluvione, era conseguenza logica il mantenere questa disposizione in favore dei fondi danneggiati; era logico il riconoscere questo diritto d'indennità; ma colla disposizione nuova dell'articolo 474 si dà origine ad una strana ingiustizia, e, quel che è peggio, si porge un fatale e pericoloso premio ai proprietari riveraschi di un tratto di fiume in cui sia possibile un salto, ad accelerarlo, e talvolta a determinarlo con rovina altrui e con beneficio loro.

Perocchè, o signori, non bisogna dimenticare che prima delle esiziali conseguenze del così detto diritto di alluvione sia quella di stabilire una determinata ostilità di interessi fra la destra e la sinistra sponda del fiume.

Io conosco dei casi che fanno fremere, dove la prepotenza del ricco ha potuto inghiottire la proprietà di intere famiglie, che da agiate che erano furono ridotte a nullatenenti, e ciò per qual colpa, signori? *Donante Pado!*

Ne citerò un solo. Nel tratto del Po in cui scorre lungo la provincia vogherese, alla sponda sinistra del fiume esiste una cospicua proprietà detta il *Bombardone* della mensa vescovile di Milano; posso citare il nome perchè è un Corpo morale.

Questa proprietà era nel 1821 di 7000 pertiche, pochi anni fa era di 39,000 pertiche!

Signori, la superficie che costituiva la differenza fu tutta tolta a famiglie attualmente ridotte alla miseria, e per nessuna colpa loro: *Donante Pado.*

Or bene, non bastava questa nimicizia delle due sponde, la Commissione senatoria introdusse questa nuova ingiustizia per cui si fa sì che i proprietari che si trovano lungo il corso di un fiume disposto ad un salto abbiano tutto l'interesse di farlo succedere; e tutti sanno (parlo qui a rappresentanti di una terra in cui i casi non sono tanto rari), tutti sanno come sia facile a farsi.

Col denaro, con un po' d'elasticità di principii, talvolta anche solo lasciando fare da agenti poco onesti, si sa bene che un salto, quando è vicino a succedere, si può anticipare di 15, 20 o 30 anni.

Ma vi ha di più. Noi col Codice vogliamo unificare. Unifichiamo! Io veramente non tanto come altri sacrificerei alla unificazione legislativa, tuttavia ne vedo i vantaggi. Unifichiamo.

Ma se l'onorevole Pisanelli avesse creduto di mantenere nel suo progetto il diritto di alluvione, io sono certo ch'egli avrebbe pensato ad unificare i sistemi di divisione degli alvei.

Sapete che in Italia vi sono per lo meno cinque diversi sistemi di dividerli? Qui si segue il sistema del Bartolo, là quello dell'Aimo, altrove quello del Carmagnola; ed altri ancora. Sono cinque almeno i sistemi di dividere gli alvei, ossia di attribuire a questo o a quello la proprietà dei terreni alluvionali. E tutti restano. Bel modo di unificare!

Bisognava o adottare un solo dei cinque sistemi, ovvero accettare il principio contenuto nel progetto Pisanelli, ciò che io spero farà la Camera, almeno lasciando al ministro guardasigilli di introdurlo nel Codice secondo la disposizione dell'articolo 2°.

Molte cose mi rimangono a dire sopra questa materia: per amore di brevità le tralascio e passo a due altri punti sui quali sarò brevissimo. Pur ringraziando la Camera della singolare benevolenza con cui volle prestare attenzione alle mie parole, benchè ad ora si tarda...

Voci. A domani! a domani!

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando la parola.

Ho l'onore di deporre al banco della Presidenza i documenti relativi alla statistica penale, dei quali mi faceva domanda l'onorevole Conforti nella tornata di ieri.

La seduta è sciolta alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1° Seguito della discussione sul progetto di legge inteso ad accordare al Governo la facoltà di promulgare in tutte le provincie alcuni progetti di legge per l'unificazione legislativa del regno;

2° Discussione del progetto di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana.